Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 124° — Numero 141

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 25 maggio 1983

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE 17 maggio 1983, n. **217.**

Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

Art. 1.

Finalità della legge

La presente legge, emanata in attuazione dell'articolo 117 della Costituzione, definisce i princìpi fondamentali in materia di turismo ed industria alberghiera, ferme restando le competenze previste dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Tali princìpi devono garantire l'equilibrato sviluppo delle attività turistiche e di quelle connesse, considerata la rilevanza delle stesse sia sotto il profilo sociale che sotto quello economico.

Sono fatte salve le attribuzioni in detta materia delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano previste nei rispettivi statuti e norme di attuazione.

Per il raggiungimento degli obiettivi della programmazione economica nazionale e settoriale, il Governo esercita le funzioni di indirizzo e coordinamento avvalendosi degli organismi di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge.

Art. 2.

Comitato di coordinamento per la programmazione turistica

Il Comitato di coordinamento per la programmazione turistica, nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, è composto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro competente da lui delegato che lo presiede, dai presidenti delle giunte regionali e delle giunte provinciali di Trento e Bolzano o dai componenti delle giunte medesime a tal fine delegati.

Possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Comitato di coordinamento i Ministri interessati alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Comitato di coordinamento per la programmazione turistica indica le finalità prioritarie in relazione alle quali le regioni stabiliscono criteri e modalità di utilizzo dei finanziamenti di cui all'articolo 13 della presente legge.

Il medesimo organismo decide la convocazione della Conferenza nazionale del turismo, di norma a scadenza triennale, per compiere verifiche della situazione e dei problemi del settore e suggerire i provvedimenti relativi.

Art. 3.

Comitato consultivo

Il Comitato consultivo nazionale, nominato con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, che lo presiede, è composto da 20 rappresentanti designati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative degli imprenditori turistici e dei sindacati dei lavoratori, dalle organizzazioni cooperative e dalle associazioni del tempo libero, e da 10 esperti scelti fra rappresentanti di enti ed organismi pubblici e privati operanti nel settore del turismo e fra docenti universitari e studiosi delle discipline afferenti il turismo. Tale Comitato esprime pareri e proposte al Comitato di cui all'articolo 2 della presente legge.

Art. 4.

Organizzazione turistica regionale

Per l'espletamento delle attività di promozione e propaganda delle risorse turistiche locali, di informazione e di accoglienza, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono alla costituzione di « Aziende di promozione turistica » (APT), quali organismi tecnico-operativi e strumentali muniti di autonomia amministrativa e di gestione.

Le leggi regionali individuano gli ambiti territorali turisticamente rilevanti in cui operano le aziende, nonché gli strumenti e le modalità attraverso le quali si attua il loro collegamento funzionale con gli enti locali territoriali.

Le leggi regionali disciplinano compiti, funzioni e forme di coordinamento delle attività delle aziende, assicurando la presenza in seno a tali organismi di esperti e di rappresentanti degli enti locali territoriali, di rappresentanti delle associazioni degli operatori turistici e delle organizzazioni sindacali, delle organizzazioni cooperative, delle associazioni del tempo libero, nonché di un rappresentante designato dalle associazioni proloco operanti nel territorio.

Le aziende provvedono, previo nulla-osta della regione, ad istituire uffici di informazione e di accoglienza turistica denominati IAT.

L'uso della stessa denominazione (IAT) può essere consentito anche agli uffici di informazione promossi dalle « pro-loco » sulla base delle disposizioni emanate con legge regionale.

Con lo scioglimento degli enti provinciali per il turismo e delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo il relativo personale confluisce nel ruolo unico regionale.

Le entrate anche di natura tributaria riconosciute dalla vigente legislazione agli enti disciolti ed il personale da essi proveniente debbono essere destinati con legge regionale agli organismi ai quali sono state attribuite o delegate le relative funzioni.

Art. 5.

Imprese turistiche

Sono imprese turistiche quelle che svolgono attività di gestione di strutture ricettive ed annessi servizi turistici.

I titolari o gestori di tali imprese sono tenuti ad iscriversi in una sezione speciale del registro istituito ai sensi della legge 11 giugno 1971, n. 426.

Per ottenere l'iscrizione nel registro deve essere presentata domanda alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura rispettivamente nella provincia ove le imprese hanno sede legale.

Il richiedente deve:

a) aver raggiunto la maggiore età, ad eccezione del minore emancipato autorizzato a norma di legge all'esercizio di attività commerciale;

b) essere in possesso della licenza di scuola media inferiore;

c) non essere nelle condizioni previste dall'articolo 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni;

d) aver superato un esame di idoneità all'esercizio dell'attività di impresa.

I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge esercitano le attività di cui al primo comma, hanno diritto ad ottenere l'iscrizione su loro domanda.

Art. 6.
Strutture ricettive

Sono strutture ricettive gli alberghi, i *motels*, i villaggi-albergo, le residenze turistico-alberghiere, i campeggi, i villaggi turistici, gli alloggi agro-turistici, gli esercizi di affittacamere, le case e gli appartamenti per vacanze, le case per ferie, gli ostelli per la gioventù, i rifugi alpini.

Gli alberghi sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio, eventualmente vitto ed altri servizi accessori, in camere ubicate in uno o più stabili o in parti di stabile.

I *motels* sono alberghi particolarmente attrezzati per la sosta e l'assistenza delle autovetture o delle imbarcazioni, che assicurano alle stesse servizi di riparazione e di rifornimento carburanti.

I villaggi-albergo sono alberghi che, in una unica area, forniscono agli utenti di unità abitative dislocate in più stabili servizi centralizzati.

Le residenze turistico-alberghiere sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio e servizi accessori in unità abitative arredate costituite da uno o più locali, dotate di servizio autonomo di cucina.

I campeggi sono esercizi ricettivi, aperti al pubblico, a gestione unitaria, attrezzati su aree recintate per la sosta ed il soggiorno di turisti provvisti, di norma, di tende o di altri mezzi autonomi di pernottamento.

I villaggi turistici sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, attrezzati su aree recintate per la sosta ed il soggiorno in allestimenti minimi, di turisti sprovvisti, di norma, di mezzi autonomi di pernottamento.

Sono alloggi agro-turistici i locali, siti in fabbricati rurali, nei quali viene dato alloggio a turisti da imprenditori agricoli.

Sono esercizi di affittacamere le strutture composte da non più di sei camere ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati in uno stesso stabile nei quali sono forniti alloggio e, eventualmente, servizi complementari.

Sono case e appartamenti per vacanze gli immobili arredati gestiti in forma imprenditoriale per l'affitto ai turisti, senza offerta di servizi centralizzati, nel corso di una o più stagioni, con contratti aventi validità non superiore ai tre mesi consecutivi.

Sono case per ferie le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno di persone o gruppi e gestite, al di fuori di normali canali commerciali, da enti pubblici, associazioni o enti religiosi operanti senza fine di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose, o sportive, nonché da enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti e loro familiari.

Sono ostelli per la gioventù le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno e il pernottamento dei giovani.

Sono rifugi alpini i locali idonei ad offrire ospitalità in zone montane di alta quota, fuori dai centri urbani.

In rapporto alle specifiche caratteristiche ed esigenze locali le regioni possono individuare e disciplinare altre strutture destinate alla ricettività turistica.

Art. 7.
Classificazione delle strutture ricettive

Le leggi regionali dettano criteri per la classificazione delle strutture ricettive tenendo conto delle dimensioni e dei requisiti strutturali dei servizi offerti e della qualificazione degli addetti.

Con riferimento ai dati di cui al comma precedente, le leggi regionali prevedono cinque classi di alberghi contrassegnati, in ordine decrescente, da 5, 4, 3, 2 o 1 stella.

Requisiti minimi degli alberghi ai fini della classificazione sono:

capacità ricettiva non inferiore a sette stanze;

almeno un servizio igienico ogni dieci posti letto;

un lavabo con acqua corrente calda e fredda per ogni camera;

un locale ad uso comune;

impianti tecnologici e numero di addetti adeguati e qualificati al funzionamento della struttura.

Secondo i medesimi criteri, le leggi regionali provvedono a classificare le residenze turistico-alberghiere, contrassegnate con 4, 3 e 2 stelle.

Gli alberghi contrassegnati con 5 stelle assumono la denominazione aggiuntiva « lusso » quando siano in possesso degli *standards* tipici degli esercizi di classe internazionale.

I campeggi sono contrassegnati dalle leggi regionali con 4, 3, 2 e 1 stella in rapporto al servizio offerto, alla loro ubicazione ed alla presenza di attrezzature ricreative, culturali e sportive.

I villaggi turistici sono contrassegnati con 4, 3 e 2 stelle in rapporto al servizio offerto, alla loro ubicazione ed alla presenza di attrezzature ricreative, culturali e sportive.

Vengono contrassegnate con una stella le mini-aree di sosta che hanno un minimo di dieci ed un massimo di trenta piazzuole e svolgono la propria attività integrata anche con altre attività extra-turistiche, al supporto del turismo campeggistico itinerante, rurale ed escursionistico.

I campeggi e i villaggi turistici assumono la denominazione aggiuntiva « A » (annuale) quando sono aperti per la doppia stagione estivo-invernale o sono auto-

rizzati ad esercitare la propria attività per l'intero arco dell'anno. La chiusura temporanea dei campeggi di cui al presente comma può essere consentita per un periodo di tre mesi all'anno a scelta dell'operatore, e deve essere indicata nelle guide specializzate nonché segnalata nelle insegne del campeggio o del vilaggio turistico.

Le regioni individuano con legge i requisiti minimi necessari all'esercizio dell'attività di affittacamere.

L'inosservanza delle disposizioni in materia di classificazione è punita con sanzioni amministrative stabilite dalle leggi regionali da un minimo di lire 500 mila ad un massimo di lire 3 milioni. Il termine per la denuncia di cui all'articolo 1, primo comma, del regio decreto-legge 24 ottobre 1935, n. 2049, convertito in legge 26 marzo 1936, n. 526, e successive modificazioni, è anticipato al 31 luglio di ciascuno degli anni cui la denuncia medesima si riferisce. Il regime dei prezzi concordati, previsto dalla presente legislazione per gli alberghi, è esteso a tutte le strutture ricettive indicate nell'articolo 6, gestite da imprese turistiche.

Art. 8.
Vincolo di destinazione

Ai fini della conservazione e della tutela del patrimonio ricettivo, in quanto rispondente alle finalità di pubblico interesse e della utilità sociale, le regioni, con specifiche leggi, sottopongono a vincolo di destinazione le strutture ricettive indicate dall'articolo 6, in conformità anche con le indicazioni derivanti dagli atti della programmazione regionale. Sono esclusi dal vincolo gli alloggi rurali, gli alloggi gestiti da affittacamere e le case e gli appartamenti per vacanze.

Nell'ambito delle previsioni dei piani regolatori regionali i comuni provvedono ad individuare le aree destinate ad attività turistiche e ricettive e a determinare la disciplina di tutela e utilizzazione di tali aree, tenendo conto dei piani di sviluppo predisposti dalle regioni.

Entro un anno dall'entrata in vigore delle leggi regionali i comuni provvedono ad adeguare i propri strumenti urbanistici, secondo quanto previsto al primo comma del presente articolo e individuano in essi le aree destinate agli insediamenti turistici produttivi che a tal fine sono vincolate.

Per rispondere ad esigenze di miglioramento dell'assetto territoriale e di sviluppo del settore turistico, destinazioni diverse da quella originaria di aree e strutture turistiche e ricettive possono essere previste dai piani regolatori generali e loro varianti.

Il vincolo di destinazione può essere rimosso su richiesta del proprietario solo se viene comprovata la non convenienza economico-produttiva della struttura ricettiva e previa restituzione di contributi e agevolazioni pubbliche eventualmente percepiti e opportunamente rivalutati ove lo svincolo avvenga prima della scadenza del finanziamento agevolato.

Le regioni, con proprie leggi, fissano criteri e modalità per la rimozione del vincolo di destinazione, le sanzioni per i casi di inadempienza ed i necessari raccordi con le norme ed i piani urbanistici.

Art. 9.
Agenzie di viaggio e turismo

Sono agenzie di viaggio e turismo le imprese che esercitano attività di produzione, organizzazione di viaggi e soggiorni, intermediazione nei predetti servizi o anche entrambe le attività, ivi compresi i compiti di assistenza e di accoglienza ai turisti, secondo quanto previsto dalla Convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 1084.

L'esercizio delle attività di cui al comma precedente è soggetto ad autorizzazione regionale, previo accertamento del possesso da parte del richiedente dei seguenti requisiti professionali:

a) conoscenza dell'amministrazione e organizzazione delle agenzie di viaggio;

b) conoscenza di tecnica, legislazione e geografia turistica;

c) conoscenza di almeno due lingue straniere.

Il rilascio dell'autorizzazione dovrà, in ogni caso, essere subordinato al versamento di un congruo deposito cauzionale.

Qualora la persona fisica titolare dell'autorizzazione non presti con carattere di continuità ed esclusività la propria opera nella agenzia, i requisiti di cui al comma precedente dovranno essere posseduti dal direttore tecnico.

L'autorizzazione regionale è subordinata al nulla-osta della competente autorità di pubblica sicurezza, per quanto attiene all'accertamento del possesso dei requisiti di cui agli articoli 11 e 12 del testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni.

Lo Stato cura la tenuta e l'aggiornamento di un apposito elenco nazionale delle agenzie di viaggio sulla base delle comunicazioni relative alle autorizzazioni rilasciate dalle regioni. Tale elenco viene pubblicato annualmente nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

L'elenco di cui al precedente comma, unitamente all'elenco degli uffici informazioni di cui all'articolo 4, viene raccolto in una apposita pubblicazione dell'ENIT e diffuso in Italia ed all'estero.

In occasione del rilascio delle autorizzazioni le regioni accerteranno l'inesistenza di agenzie con denominazione uguale o simile, già operanti sul territorio nazionale.

Non potrà, in ogni caso, essere adottata dalle agenzie la denominazione di comuni o regioni italiane.

Per le persone fisiche o giuridiche straniere l'autorizzazione di cui al secondo comma è subordinata al rilascio dei nulla-osta dello Stato ai sensi dell'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 10.
Associazioni senza scopo di lucro

Le associazioni senza scopo di lucro che operano a livello nazionale per finalità ricreative, culturali, religiose o sociali, sono autorizzate, esclusivamente per i propri associati, ad esercitare attività turistiche e ricettive.

Le leggi regionali fissano i requisiti minimi omogenei e le modalità di esercizio per il compimento delle attività di cui al comma precedente, assicurando che le attività medesime siano esercitate nei rispettivi ambiti associativi.

Art. 11.
Attività professionali

Le regioni accertano i requisiti per l'esercizio delle professioni di guida turistica, interprete turistico, accompagnatore turistico o corriere, organizzatore pro-

fessionale di congressi, istruttore nautico, maestro di sci, guida alpina, aspirante guida alpina o portatore alpino, guida speleologica, animatore turistico ed ogni altra professione attinente al turismo.

E' guida turistica chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi di persone nelle visite ad opere d'arte, a musei, a gallerie, a scavi archeologici, illustrando le attrattive storiche, artistiche, monumentali, paesaggistiche e naturali.

E' interprete turistico chi, per professione, presta la propria opera di traduzione nell'assistenza a turisti stranieri.

E' accompagnatore turistico o corriere chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi di persone nei viaggi attraverso il territorio nazionale o all'estero; fornisce elementi significativi e notizie di interesse turistico sulle zone di transito al di fuori dell'ambito di competenza delle guide, quale individuato dal presente articolo.

E' organizzatore congressuale chi per professione svolge la propria opera nella organizzazione di iniziative, simposi o manifestazioni congressuali.

E' istruttore nautico chi, per professione, insegna a persone singole o gruppi di persone la pratica del nuoto o di attività nautiche.

E' maestro di sci chi, per professione, insegna a persone singole o a gruppi di persone la pratica dello sci.

E' guida alpina chi, per professione, accompagna singole persone o gruppi di persone in scalate o gite in alta montagna.

E' aspirante guida alpina o portatore alpino chi, per professione, accompagna singole persone o gruppi di persone in ascensioni di difficoltà non superiore al terzo grado; in ascensioni superiori può fungere da capo cordata solo se assieme a guida alpina.

E' guida speleologica chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi di persone nella esplorazione di grotte e cavità naturali.

E' animatore turistico chi, per professione, organizza il tempo libero di gruppi di turisti con attività ricreative, sportive, culturali.

In particolare, le regioni dovranno accertare per le guide turistiche, oltre all'esatta conoscenza di una o più lingue straniere, una conoscenza approfondita delle opere d'arte, dei monumenti, dei beni archeologici, delle bellezze naturali, o comunque delle risorse ambientali della località in cui dovrà essere esercitata la professione; per i corrieri adeguate conoscenze in materia di geografia turistica, nonché dei regolamenti per le comunicazioni ed i trasporti e sull'organizzazione turistica; per i maestri di sci, guide alpine e speleologiche, istruttori di alpinismo e di sci alpino, adeguate capacità professionali in sede tecnico-operativa accertate alla stregua dei criteri didattici elaborati per i vari gradi di professionalità dai competenti enti ed associazioni nazionali; per gli organizzatori congressuali la conoscenza di due lingue straniere ed un comprovato tirocinio nelle attività congressuali a carattere nazionale ed internazionale.

Per l'esercizio delle suddette professioni i cittadini appartenenti ai Paesi membri della CEE sono equiparati a quelli italiani, a condizioni di reciprocità.

Spetta altresì alle leggi regionali di disciplinare l'attività non professionale di coloro che svolgono le attività di cui ai commi precedenti a favore dei soci ed assistiti degli enti ed organismi di carattere associativo di cui all'articolo 10 che operano nel settore del turismo e del tempo libero.

Art. 12.

Disposizioni transitorie

L'assegnazione delle stelle corrispondenti alla nuova classificazione fissata dalla presente legge avviene in via definitiva, entro il 1° gennaio 1985, sulla base dei miglioramenti di strutture e servizi che saranno nel frattempo apportati dalle imprese.

Le leggi regionali stabiliscono le fasi temporali intermedie per l'assegnazione della classificazione a stelle a quelle imprese che ne hanno i requisiti o che avranno provveduto a realizzare, prima della scadenza del termine di cui al primo comma, gli adeguamenti e le opportune trasformazioni qualitative in modo da assicurare un graduale passaggio dalla vecchia alla nuova classificazione.

A decorrere dal 1° gennaio 1985, anche in assenza di legge regionale, le imprese ricettive esistenti saranno individuate con la seguente classifica a stelle:

alberghi di lusso in possesso di *standard* di classe internazionale: cinque stelle lusso;

alberghi di lusso: cinque stelle;

alberghi di prima categoria: quattro stelle;

alberghi di seconda categoria e pensioni di prima categoria: tre stelle;

alberghi di terza categoria e pensioni di seconda categoria: due stelle;

alberghi di quarta categoria, pensioni di terza categoria e locande: una stella.

Agli effetti della normativa tributaria gli alberghi con cinque stelle e cinque stelle lusso sono equiparati agli alberghi di lusso; gli alberghi e le residenze turistico-alberghiere con quattro stelle sono equiparati agli alberghi di prima categoria; gli alberghi e le residenze turistico-alberghiere con tre stelle, i villaggi turistici e campeggi con quattro stelle sono equiparati agli alberghi di seconda categoria; gli alberghi e le residenze turistico-alberghiere con due stelle, i villaggi turistici e campeggi con tre stelle sono equiparati agli alberghi di terza categoria; gli alberghi con una stella, i villaggi turistici e campeggi con due stelle sono equiparati agli alberghi di quarta categoria; i campeggi con una stella sono equiparati alle locande.

Titolo II

Art. 13.

Intervento finanziario aggiuntivo dello Stato

Ai fini dello sviluppo e del riequilibrio territoriale delle attività di interesse turistico, con specifico riferimento alle aree del Mezzogiorno e delle zone interne e montane, nonchè per favorire l'ammodernamento e la riqualificazione delle strutture ricettive esistenti e dei servizi turistici e dei centri di vacanza, ivi compresi quelli del turismo nautico, congressuale e termale, lo Stato conferisce alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano contributi ripartiti secondo le modalità ed i criteri di cui all'articolo 14.

Per gli investimenti destinati alla creazione di nuove strutture ricettive e di nuovi servizi le opere devono essere incluse nei programmi regionali di sviluppo di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

I piani regionali di sviluppo dovranno essere opportunamente aggiornati nelle parti relative al turismo, per renderli coerenti con i fini di cui al primo comma del presente articolo.

Per il triennio 1983-85 il conferimento di cui al primo comma è determinato in complessive lire 300 miliardi, di cui lire 50 miliardi per l'anno 1983.

Per gli anni 1984 e 1985 l'importo dei contributi sarà determinato con apposita norma da inserire nella legge finanziaria.

Art. 14.

Ripartizione dei fondi

Il 70 per cento delle risorse di cui al precedente articolo 13 è ripartito annualmente, sentito il Comitato di coordinamento di cui all'articolo 2, tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano secondo i seguenti criteri: un terzo in base alla popolazione residente, quale risulta dai dati dell'ultimo censimento; un terzo in base alla superficie del territorio ed un terzo in base agli indici di utilizzazione del patrimonio ricettivo regionale.

Il rimanente 30 per cento è ripartito con gli stessi criteri, tra le regioni che comprendono nel proprio territorio le aree del Mezzogiorno, come indicate dall'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

Per l'anno 1983 la ripartizione è effettuata entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Restano ferme le procedure previste dall'articolo 78 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, per l'erogazione di fondi a favore delle province autonome di Trento e Bolzano.

I finanziamenti previsti dalla presente legge debbono risultare aggiuntivi rispetto ai finanziamenti ordinari a favore del turismo, previsti dalla legislazione regionale preesistente.

Nel rispetto di quanto stabilito nel comma precedente, le regioni possono deliberare la gestione unitaria ed integrata dei finanziamenti, e procedere alla costituzione dei « fondi per lo sviluppo delle attività turistiche » o provvedere ad una gestione integrata delle disponibilità attraverso le società finanziarie regionali.

Art. 15.

Criteri, procedure e controlli

Con leggi regionali saranno stabiliti i criteri e le modalità di accesso ai finanziamenti di cui all'articolo 13 nel rispetto della destinazione alle opere indicate nello stesso articolo, a norma dell'articolo 21, primo comma, della legge 19 maggio 1976, n. 335.

Le somme comunque non utilizzate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano entro l'esercizio successivo a quello per il quale lo stanziamento è destinato, vengono nuovamente ripartite tra tutte.

A tal fine, il rendiconto annuale, debitamente documentato, delle iniziative, sia pubbliche che private, finanziate con i contributi di cui all'articolo 13, sarà presentato al comitato di coordinamento per la programmazione turistica di cui all'articolo 2 entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello di riferimento.

Art. 16.

Copertura finanziaria

All'onere di lire 50 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1983, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo utilizzando la voce « Interventi straordinari per il potenziamento dell'offerta turistica ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 maggio 1983

PERTINI

FANFANI — SIGNORELLO — GORIA — BODRATO — SIGNORILE — ROGNONI

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 marzo 1983, n. **218.**

Concessione della bandiera di guerra al 51° battaglione genio pionieri « Simeto » con sede a Palermo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 12 della Costituzione;

Vista la legge 24 dicembre 1925, n. 2264, concernente conversione in legge del regio decreto-legge 24 settembre 1923, n. 2072, contenente norme per l'uso della bandiera nazionale;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1947, n. 1152, sull'adozione di una bandiera per l'Esercito e per l'Aeronautica nonché per i reparti a terra della Marina militare;

Considerata l'opportunità di dotare della bandiera di guerra il 51° battaglione genio pionieri « Simeto »;

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro della difesa;

Decreta:

E' concessa la bandiera di guerra al 51° battaglione genio pionieri « Simeto » con sede a Palermo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 marzo 1983

PERTINI

LAGORIO

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *maggio* 1983
Registro n. 16 *Difesa, foglio n.* 368

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 11 maggio 1983.

Modulistica da utilizzare per il versamento diretto allo sportello esattoriale e mediante conto corrente postale delle ritenute alla fonte, dovute in base a dichiarazione integrativa.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 2-*ter*, primo comma, del decreto-legge 15 dicembre 1982, n. 916, convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1983, n. 27, con il quale i sostituti d'imposta di cui al titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono ammessi a presentare dichiarazioni integrative per la definizione delle pendenze in materia di imposte sui redditi;

Visto l'art. 2-*ter*, terzo comma, del citato decreto-legge 15 dicembre 1982, n. 916, con il quale si stabilisce che le imposte dovute in base alle dichiarazioni integrative sono riscosse mediante versamento diretto;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692, di conversione del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, che distingue le ritenute alla fonte da versare in esattoria, da quelle che devono affluire direttamente alla Sezione di tesoreria provinciale dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 26 marzo 1983, con il quale sono stati approvati i modelli di dichiarazioni integrative da utilizzarsi dai sostituti d'imposta, nonché le modalità di versamento;

Visti i decreti ministeriale 26 luglio e 13 dicembre 1979, con i quali sono stati approvati, tra gli altri, i modelli di distinte e di bollettini di conto corrente postale per il versamento in esattoria delle ritenute alla fonte;

Considerato che per il versamento delle ritenute alla fonte risultanti dalle dichiarazioni integrative non si rende necessario approntare una specifica modulistica, essendo sufficiente l'integrazione di quella già approvata con i predetti decreti ministeriali;

Decreta:

Art. 1.

Per il versamento diretto in esattoria delle ritenute alla fonte dovute in base alla dichiarazione integrativa dei redditi, presentata ai sensi dell'art. 2-*ter* del decreto-legge 15 dicembre 1982, n. 916, convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1983, n. 27, si dispone l'utilizzazione, indifferentemente, delle distinte di versamento, modelli 6, 8 o 9 del modulario *F*, Imposte numeri 506, 508 e 509, o dei modelli di conto corrente postale, modelli 1, 3 o 4 del modulario *F*, Imposte numeri 501, 503 e 504, integrati col numero di codice esattoriale 1130, la cui legenda è: « ritenute alla fonte dovute in base a dichiarazione integrativa (legge 12 febbraio 1983, n. 27) ».

Art. 2.

Sulla distinta del versamento in esattoria e sul bollettino di conto corrente postale indicati nell'articolo precedente, il contribuente deve riportare la modalità di versamento prescelta (in unica soluzione; in tre rate; in sei rate), quale risulta dalla dichiarazione integrativa presentata ai sensi dell'art. 2-*ter* del decreto-legge 15 dicembre 1982, n. 916, convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1983, n. 27. In caso di versamento frazionato, occorre indicare altresì a quale rata il versamento stesso si riferisce.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 maggio 1983

Il Ministro: FORTE

(3166)

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLE INIZIATIVE PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 7 agosto 1982.

Approvazione del regolamento per la disciplina delle modalità di funzionamento del comitato di cui all'art. 7 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

IL MINISTRO
PER IL COORDINAMENTO DELLE INIZIATIVE
PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto l'art. 12, primo comma, della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

Sentiti i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro;

Decreta:

E' approvato e reso esecutivo l'allegato regolamento concernente: « Disciplina delle modalità di funzionamento del comitato di cui all'art. 7 della legge 17 febbraio 1982, n. 46 ».

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione quale atto presupposto.

Roma, addì 7 agosto 1982

Il Ministro: TESINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *gennaio* 1983
Registro n. 1 *Presidenza, foglio n.* 49

REGOLAMENTO CONCERNENTE: « DISCIPLINA DELLE MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DEL COMITATO DI CUI ALL'ART. 7 DELLA LEGGE 17 FEBBRAIO 1982, N. 46 ».

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Il comitato tecnico-scientifico previsto dall'art. 7 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, terzo comma, viene convocato dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, che lo presiede.

L'avviso di convocazione deve essere inviato ai membri del comitato almeno dieci giorni prima di quello fissato per la seduta. Ove ne ricorra l'urgenza il termine del preavviso può essere ridotto a due giorni.

Art. 2.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, il comitato è presieduto da un delegato del Ministro.

Art. 3.

Il presidente nomina il segretario del comitato, scegliendolo tra i funzionari del proprio ufficio.

Art. 4.

Il presidente può invitare esperti specialisti per le singole materie, scelti tra quelli indicati all'art. 9, lettera *b*), a partecipare, a titolo consultivo, alle sedute del comitato.

Art. 5.

Il comitato è validamente costituito con la presenza della metà più uno dei suoi componenti.

Il comitato delibera a maggioranza assoluta. A parità dei voti prevale il voto del presidente.

Il voto è personale e non è ammessa la supplenza dei membri.

In caso di assenza o di impedimento, i membri devono darne preventiva motivata comunicazione al presidente.

L'assenza ingiustificata per due sedute consecutive comporta la decadenza dalla nomina.

Art. 6.

La materia trattata dal comitato è da considerarsi riservata.

Art. 7.

Il segretario redige i verbali, nella forma di resoconto sommario, delle sedute del comitato. I verbali, firmati dal presidente e dal segretario, vengono trasmessi, per gli adempimenti di competenza, al servizio incentivi ricerca applicata dell'ufficio del Ministro.

Titolo II

RICERCA APPLICATA

Art. 8.

La preselezione dei progetti, presentati al Fondo speciale per la ricerca applicata, è effettuata sulla base di una scheda riassuntiva predisposta dall'IMI per ciascun progetto.

Le schede sono inviate ai membri del comitato almeno due giorni prima della seduta. Esse vengono illustrate in seduta dal presidente o da un membro da lui delegato.

Art. 9.

La proposta del comitato al Ministro per l'ammissione dei progetti agli interventi sul Fondo speciale per la ricerca applicata, comprensiva della scelta delle forme e delle modalità di intervento, nonché della determinazione, alla stregua di criteri obiettivi predeterminati, della decorrenza della ammissibilità al pagamento dei costi della ricerca, avviene:

a) sulla base delle conclusioni dell'istruttoria tecnico-economica dell'IMI, comprendente il giudizio complessivo di validità;

b) sulla base di pareri espressi al Ministro da esperti designati, a richiesta del Ministro stesso, dal C.N.R., dal C.U.N., dall'E.N.E.A., dall'I.N.F.N., dall'Istituto superiore di sanità, dai Corpi tecnici della difesa, dal Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e automazione e da altri enti pubblici di ricerca.

Le schede contenenti un riassunto delle conclusioni istruttorie e dei pareri sono inviate ai membri del comitato almeno due giorni prima della seduta. Esse vengono illustrate in seduta dal presidente o da un membro da lui delegato.

Art. 10.

Le eventuali modifiche ai progetti ammessi agli interventi del fondo, per le quali l'IMI non è autorizzato a provvedere direttamente, sono oggetto di valutazione e di conseguente proposta da parte del comitato.

Titolo III

CONTRATTI DI RICERCA

Art. 11.

Il comitato, cui sono sottoposte le offerte pervenute a seguito della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, prevista dall'art. 9, ultimo comma, della legge 17 febbraio 1982, n. 46, da il parere al Ministro in ordine alla scelta del soggetto con cui stipulare il contratto di ricerca, sulla base di apposita scheda informativa, completata con il parere espresso dagli esperti indicati al punto *b*) del precedente art. 9.

Detta scheda viene inviata ai membri del comitato almeno due giorni prima della seduta

Art. 12.

Il comitato assolve i propri compiti, in ordine agli adempimenti previsti dall'art. 11 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, al primo e all'ultimo comma, secondo le modalità indicate dal Ministro.

Visto, *il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica*
TESINI

(3169)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'accordo tra la Repubblica italiana e lo Stato di Israele sui servizi aerei fra i rispettivi territori, con annesso, firmato a Roma il 18 maggio 1979.

Con nota del 9 febbraio 1983 è stato comunicato che da parte israeliana sono state espletate le procedure richieste dall'ordinamento interno per l'entrata in vigore dell'accordo tra la Repubblica italiana e lo Stato di Israele sui servizi aerei fra i rispettivi territori, con annesso, firmato a Roma il 18 maggio 1979, la cui ratifica era stata autorizzata con legge 10 luglio 1982, n. 565, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 16 agosto 1982.

In conformità dell'art. 18, l'accordo è entrato in vigore il 9 febbraio 1983.

(3077)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Rettifica a decreto di trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 16 maggio 1983 il decreto ministeriale 19 aprile 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 28 aprile 1983, con il quale il notaio Calderisi Clorinda Concetta, residente in Bedonia, distretto notarile di Parma, è stato trasferito nel comune di Castelnuovo della Daunia, distretto notarile di Lucera, è rettificato nella parte relativa al nome dell'interessato, nel senso che il nome stesso è «Clorinda Concetta Camilla Lucia» e non «Clorinda Concetta», ferma restando ogni altra disposizione contenuta nel decreto medesimo.

(3090)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Determinazione di interessi relativi ad indennità per terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

(E.S.A.C.)

Il saldo degli interessi di cui all'art. 6 della legge 15 marzo 1956, n. 156, relativi all'indennità liquidata per i terreni siti in agro del comune di Scala Coeli (Cosenza) espropriati in forza del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1951, n. 1455 (pubblicato nel supplemento ordinario n. 3 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 31 dicembre 1951) nei confronti della ditta Clausi Massimo fu Francesco e trasferiti in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila, è determinato in L. 306.493.

I seguenti dati catastali, esposti nel sopra citato decreto presidenziale di espropriazione vengono rettificati come appresso, ai sensi dell'art. 5, comma primo, della citata legge n. 156.

Errata

1) Premessa ed art. 1 - superficie ha 184.93.10.

Allegato:

2) Corpo I - foglio 39 - part. 35 - F.R. superficie ha 0.08.00;

3) Corpo I - foglio 39 - part. 36 - seminativo classe ..... superficie ha 7.02.40 R.D. L. .....;

4) Corpo I - foglio 39 - part. 60 - seminativo classe ..... superficie ha 5.74.40 R.D. L. .....;

5) Corpo I - foglio 39 - part. 61 - seminativo classe ..... superficie ha 14.33.60 R.D. L. .....;

6) Corpo I - totale superficie ha 27.18.40

7) Corpo II - foglio 39 - part. 31 - pascolo arborato classe .. .. superficie ha 5.37.60 R.D. L. .... .,

8) Corpo II - foglio 39 - part. 32 - seminativo irriguo classe ..... superficie ha 0.08.10 R.D. L. .....;

9) Corpo II - foglio 39 - part. 33 - seminativo classe ..... superficie ha 0.97.60 R.D. L. .....;

10) Corpo II - foglio 39 - part. 34 - fichidindieto superficie ha 0.01.40

11) Corpo II - foglio 39 - part. 57 - pascolo arborato classe ..... superficie ha 2.38.40 R.D. L. .....;

12) Corpo II - foglio 39 - part. 58 - seminativo classe ..... superficie ha 23.60.00 R.D. L. .....;
part. 70 - pascolo classe ..... ha 0.05.20 R.D. L. .....,

13) Corpo II - foglio 39 - part. 59 - seminativo classe ..... superficie ha 28.43.20 R.D. L. .....;

14) Corpo II - foglio 39 - part. 73 - pascolo classe ..... superficie ha 0.32.00 - R.D. L. .....;

15) Corpo II - totale superficie ha 61.23.50

16) Corpo III - foglio 39 - part. 3 - seminativo classe ..... superficie ha 4.06.40 R.D. L. .....;

17) Corpo III - foglio 39 - part. 51 - pascolo arborato, classe ..... superficie ha 0,94.40 R.D. L. .....;

18) Corpo III - foglio 39 - part. 52 pascolo arborato classe ..... superficie ha 0.05.10 R.D. L. .....
part. 53 - seminativo classe ..... superficie ha 0.18.10 R.D. L. .....;

19) Corpo III - foglio 39 - part. 54 - seminativo classe ..... superficie ha 1.12.00 R.D. L. .....;

20) Corpo III - foglio 39 - part. 55 - pascolo arborato classe ..... superficie ha 8.52.70 R.D. L. .....;

21) Corpo III - foglio 39 - part. 56 - seminativo classe ..... superficie ha 1.13.40 R.D. L. .....;

22) Corpo III - foglio 39 - part. 66 - pascolo arborato ..... superficie ha 0.65.60 R.D. L. .....;

23) Corpo III - foglio 39 - part. 68 - seminativo classe ..... superficie ha 36.34.20 R.D. L. .....;

24) Corpo III - totale superficie ha 53.01.90

25) Corpo IV - foglio 39 - part. 43 - pascolo cespugliato classe ..... superficie ha 0.65.60 R.D. L. .....;

26) Corpo IV - foglio 39 - part. 44 - seminativo classe ..... superficie ha 4.16.00 R.D. L. .....;

27) Corpo IV - foglio 39 - part. 45 - seminativo classe ..... superficie ha 6.80.00 R.D. L. .....;

28) Corpo IV - foglio 39 - part. 46 - serricelle classe ..... superficie ha 4.56.00 R.D. L. .....;

29) Corpo IV - foglio 39 - part. 47 - pascolo arborato classe ..... superficie ha 0.51.30 R.D. L. .....;

30) Corpo IV - foglio 39 - part. 48 - seminativo classe ..... superficie ha 0.92.80 R.D. L. .....;

31) Corpo IV - foglio 39 - part. 49 - pascolo arborato classe ..... superficie ha 0.52.80 R.D. L. .....;

32) Corpo IV - foglio 39 - part. 50 - pascolo arborato classe ..... superficie ha 0.10.10 R.D. L. .....;

33) Corpo IV - foglio 39 - part. 63 - seminativo classe ..... superficie ha 3.44.00 R.D. L. .....;

34) Corpo IV - foglio 39 - part. 64 - pascolo arborato classe ..... superficie ha 0.16.00 R.D. L. .....;

35) Corpo IV - foglio 39 - part. 65 - pascolo arborato classe ..... superficie ha 7.02.40 R.D. L. .....;

36) Corpo IV - totale superficie ha 28.86.90

37) Corpo V - foglio 39 - part. 42 - pascolo cespugliato classe ..... superficie ha 2.46.40 R.D. L. .....;
part. 62 - seminativo classe ..... ha 12.16.00 R.D. L. .....;

38) Corpo V - totale superficie ha 14.62.40

Riepilogo generale:

39) Corpo I superficie ha 27.18.40

40) Corpo II superficie ha 61.23.50

41) Corpo III superficie ha 53.01.90

42) Corpo IV superficie ha 28.86.90

43) Corpo V superficie ha 14.62.40

44) In complesso superficie ha 184.93.10

Corrige

1) Premessa ed art. 1 - superficie Ha 192.69.36

Allegato:

2) Corpo I - foglio 58 - part. 35 - superficie Ha 0.10.60

3) Corpo I - foglio 58 - part. 36 - seminativo I - superficie Ha 5.22.00 R.D. L. 1566,00
part. 70 - pascolo cespugliato I - superficie Ha 1.70.00 R.D. L. 1.566,00

4) Corpo I - foglio 58 - part. 60 - seminativo I - superficie Ha 5.84.50 R.D. L. 1.753,50

5) Corpo I - foglio 58 - part. 61 - seminativo I - superficie Ha 14.37.90 - R.D. L. 4.313,70

6) Corpo I - totale superficie ha 27.25.00

7) Corpo II - foglio 58 - part. 31 - pascolo cespugliato I - superficie Ha 5.36.00 R.D. L. 176,88

8) Corpo II - foglio 58 - part. 32 - seminativo irriguo unico - superficie Ha 0.14.00 R.D. L. 51,80

9) Corpo II - foglio 58 - part. 33 - seminativo II - superficie Ha 0.92.50 - R.D. L. 203,50

10) Corpo II - foglio 58 - part. 34 - fabbricato urbano acc. - superficie Ha 0.00.96

11) Corpo II - foglio 58 - part. 57 - pascolo cespugliato I - superficie Ha 2.44.00 R.D. L. 80,52

12) Corpo II - foglio 58 - part. 58 - seminativo III - superficie Ha 23.24.60 R.D. L. 2.789,52
part. 89 (non espropriata)

13) Corpo II - foglio 58 - part. 59 - seminativo III - superficie Ha 27.61.60 R.D. L. 3.313,92

14) Corpo II - foglio 58 - part. 73 - pascolo cespugliato II - superficie Ha 0.27.50 R.D. L. 3,57

15) Corpo II - totale superficie ha 60.01.16

16) Corpo III - foglio 58 - part. 3 - seminativo II - superficie Ha 2.10.00 R.D. L. 462,00
part. 39 - pascolo cespugliato II - superficie Ha 1.82.20 R.D. L. 23,69

17) Corpo III - foglio 58 - part. 51 - pascolo arborato unico - superficie Ha 0.90.70 R.D. L. 63.49

18) Corpo III - foglio 58 - part. 52 - pascolo arborato unico - superficie Ha 13.77.70 R.D. L. 964,39

19) Corpo III - foglio 58 - part. 54 - seminativo III - superficie Ha 1.14.30 R.D. L. 137,16

20) Corpo III - foglio 58 - part. 55 - pascolo cespugliato I - superficie Ha 6.91.90 R.D. L. 228,33
part. 88 (non espropriata)

21) Corpo III - foglio 58 - part. 56 - seminativo IV - superficie Ha 1.14.30 R.D. L. 62,87

22) Corpo III - foglio 58 - part. 66 - pascolo arborato unico - superficie Ha 0.62.90 R.D. L. 44,03

23) Corpo III - foglio 58 - part. 68 - seminativo III - superficie Ha 23.19.30 R.D. L. 2.783,16
part. 79 - seminativo IV - superficie Ha 11.84.20 R.D. L. 651,31
part. 91 (non espropriata)

24) Corpo III - totale superficie Ha 63.47.50

25) Corpo IV - foglio 58 - part. 43 - pascolo arborato unico - superficie Ha 0.56.00 R.D. L. 39,20

26) Corpo IV - foglio 58 - part. 44 - seminativo III - superficie Ha 4.04.80 R.D. L. 485,76

27) Corpo IV - foglio 58 - part. 45 - seminativo III - superficie Ha 6.71.50 R.D. L. 805,80

28) Corpo IV - foglio 58 - part. 46 - seminativo IV - superficie Ha 4.49.80 R.D. L. 247,39

29) Corpo IV - foglio 58 - part. 47 - pascolo arborato unico - superficie Ha 0.50.60 R.D. L. 35,42

30) Corpo IV - foglio 58 - part. 48 - seminativo II - superficie Ha 0.86.60 R.D. L. 190,52

31) Corpo IV - foglio 58 - part. 49 - pascolo arborato unico - superficie Ha 0.46.00 R.D. L. 32,20

32) Corpo IV - foglio 58 - part. 50 - pascolo arborato unico - superficie Ha 0.06.80 R.D. L. 4,76

33) Corpo IV - foglio 58 - part. 63/a seminativo arborato III - superficie Ha 3.01.60 R.D. L. 633,36
part. 63/b (non espropriata)
part. 63/c - seminativo arborato III - superficie Ha 0.00.10 R.D. L. 0,21

34) Corpo IV - foglio 58 - part. 64 - pascolo arborato unico - superficie Ha 0.10.80 R.D. L. 7,56

35) Corpo IV - foglio 58 - part. 65/a - pascolo arborato unico - superficie Ha 5.95.50 R.D. L. 716,95
part. 65/b (non espropriata)
part. 65/c - pascolo arborato unico - superficie Ha 0.77.00 R.D. L. 53,90

36) Corpo IV - totale superficie Ha 27.57.10

37) Corpo V - foglio 58 - part. 42 - pascolo II - superficie Ha 0.73.10 R.D. L. 15.35
part. 62 - seminativo III - superficie Ha 13.65.50 R.D. L. 1.638,60

38) Corpo V - totale superficie Ha 14.38.60

Riepilogo generale:

39) Corpo I - superficie Ha 27.25.00

40) Corpo II - superficie Ha 60.01.16

41) Corpo III - superficie Ha 63.47.50

42) Corpo IV - superficie Ha 27.57.10

43) Corpo V - superficie Ha 14.38.60

44) In complesso superficie Ha 192.69.36

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento previsto dal comma terzo del citato art. 5, da pubblicarsi, per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(2587)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti la corresponsione dell'indennità prevista dal primo comma dell'art. 1 del decreto-legge 25 ottobre 1982, n. 796, convertito nella legge 9 dicembre 1982, n. 918, in favore dei dipendenti di imprese di navigazione assoggettate ad amministrazione straordinaria.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1983 la corresponsione dell'indennità prevista dal primo comma dell'art. 1 del decreto-legge 25 ottobre 1982, n. 796, convertito nella legge 9 dicembre 1982, n. 918, in favore dei dipendenti di imprese di navigazione assoggettate ad amministrazione straordinaria:

1) Aretusa Società di navigazione P.A.;
2) Eraclide Armamento salvataggio e rimorchi P.A.;
3) Pluto Società di navigazione P.A.;
4) Alcione Società di navigazione P.A.;
5) Egeria Società di navigazione P.A.;
6) Elios Società di navigazione P.A.;
7) Erice Società di navigazione P.A.;
8) Megara Società di navigazione P.A.;
9) Nereide Società di navigazione P.A.;
10) Polinnia Società di navigazione P.A.;
11) Achille Lauro Lines S.r.l.;
12) Società di fatto Achille Lauro ed altri - Gestione armatoriale navi noleggiate;
13) S.n.c. Achille Lauro ed altri - Gestione M/N Angelina Lauro;
14) S.n.c. Achille Lauro ed altri - Gestione M/N Achille Lauro;
15) Achille Lauro armatore,

tutte con sede in Napoli alla via Cristoforo Colombo n. 45.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dall'ufficio di Genova dell'impresa Achille Lauro armatore, è disposta la corresponsione dell'indennità di cui al primo comma dell'art. 1 del decreto-legge 25 ottobre 1982, n. 796, convertito nella legge 9 dicembre 1982, n. 918, in favore del personale navigante ed amministrativo dipendente dall'ufficio di Genova dell'impresa Achille Lauro armatore per il periodo dal 1° agosto 1982 al 30 gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 febbraio 1983 la corresponsione dell'indennità di cui al primo comma dell'art. 1 del decreto-legge 25 ottobre 1982, n. 976, convertito nella legge 9 dicembre 1982, n. 918, in favore del personale navigante ed amministrativo dipendente dall'ufficio di Genova dell'impresa Achille Lauro armatore, è prolungata a dodici mesi. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(3136)

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 10 maggio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Snia Viscosa, stabilimento di Varedo (Milano), è prolungata al 31 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 maggio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Utita, con sede in Milano, stabilimento di Este (Padova), è prolungata al 13 febbraio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 maggio 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ing. V. Fachini con sede e stabilimento in Rho (Milano), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 10 gennaio 1983 al 10 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 maggio 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Manifattura Ciro Martini & C., sede in Cassano Magnago e stabilimenti in Cassano Magnago e Cedrate (Varese), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 17 gennaio 1983 al 17 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 maggio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Telsa, con sede e stabilimento in Portovaltravaglia (Varese), è prolungata al 3 aprile 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 maggio 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Del Monego, con sede ed uffici in Milano e stabilimento in Legnano (Milano), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 3 gennaio 1983 al 3 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui allo art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 maggio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Merak di Terni ex Montefibre, stabilimento di Terni, è prolungata al 12 giugno 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 maggio 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Giampiero Crespi - Industrie Riunite Foderami, con sede e stabilimento in Busto Garolfo (Milano), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 1° novembre 1982 al 30 aprile 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 maggio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Filatura di Luino con sede e stabilimento in Luino (Varese), è prolungata al 12 giugno 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 maggio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Scialleria Zocchi Guido & Figlio di Giampaolo e Piero Zocchi, stabilimento di Gallarate (Varese), è prolungata al 19 giugno 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 maggio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Giuseppe Leva «Letra», con sede e stabilimento in Travedona Monate (Varese) e stabilimento in Ispra (Varese), è prolungata al 19 giugno 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 maggio 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bonomi Industrie Tessili, sede di Milano e stabilimento di Furato di Inveruno (Milano), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 18 ottobre 1982 al 17 aprile 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 maggio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Mazzucchelli Celluloide di Castiglione Olona (Varese), è prolungata al 1° maggio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 maggio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tex Sal, con sede in Torviscosa (Udine) e stabilimento in Salerno, è prolungata al 29 maggio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 maggio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tecnopolimeri, con sede e stabilimento in Ceriano Laghetto (Milano), è prolungata al 31 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 maggio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotonificio Olcese Veneziano, con sede legale in Milano, stabilimento in Clavesana (Cuneo), è prolungata al 20 febbraio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 maggio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Flexa, con sede in Milano e stabilimento in Gallarate (Varese), è prolungata al 27 marzo 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 maggio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Italsider S.p.a., ora Nuova Italsider S.p.a., centro siderurgico di Bagnoli (Napoli), è prolungata al 5 giugno 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 15 aprile 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Polistil S.p.a. con sede in Milano e Lainate (Milano) e stabilimento in Chiari (Brescia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 3 gennaio 1983 al 3 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui allo art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977 n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 maggio 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Società cartiera del sole di Sora (Frosinone), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 3 febbraio 1983 al 31 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 maggio 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartiere Burgo, stabilimenti di Verzuolo, Corsico, Treviso, Lugo di Vicenza, Germagnano, Mantova, Ferrara, Barletta, sede amministrativa di San Mauro Torinese ed uffici distaccati di Roma e Cologno Monzese, depositi di Corsico e Napoli, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 31 dicembre 1982 al 26 giugno 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(3091)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Avviso di rettifica al decreto ministeriale 28 marzo 1983: «Approvazione e modificazione delle norme CEN concernenti le proprietà meccaniche e fisiche nonché l'infiammabilità dei giocattoli». (Decreto pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» n. 111 del 23 aprile 1983).

Nell'allegato al decreto citato in epigrafe sono apportate le seguenti rettifiche:

alla pagina 3119, al punto «3.2.2.5. giocattoli da trascinare», dove è scritto: «Inoltre quelle destinate ai bambini di *16 mesi...*», deve leggersi: «Inoltre quelle destinate ai bambini di *36 mesi...*»;

alla pagina 3120, al punto «3.2.2.10.1.», dove è scritto: «..., l'energia cinetica non deve essere maggiore di *0,3J.*», deve leggersi: «..., l'energia cinetica non deve essere maggiore di *0,5J.*».

(3137)

MINISTERO DEL TESORO

Autorizzazione al Monte di credito su pegno di Catanzaro, di seconda categoria, in liquidazione coatta amministrativa, a cedere attività e passività alla Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania.

Con provvedimento del Governatore della Banca d'Italia **6 ottobre 1982 il** Monte di credito su pegno di Catanzaro, di seconda categoria, in Catanzaro, in liquidazione coatta amministrativa, è stato autorizzato a cedere attività e passività alla **Cassa** di risparmio di Calabria e di Lucania, in Cosenza.

(2986)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 98

Corso dei cambi del 20 maggio 1983 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1472,450	1472,450	1472,65	1472,450	—	—	1472,550	1472,450	1472,450	1472,45
Marco germanico	594,760	594,760	595,20	594,760	—	—	594,720	594,760	594,760	594,75
Franco francese	197,930	197,930	197,65	197,930	—	—	197,940	197,930	197,930	197,92
Fiorino olandese	529,680	529,680	529,80	529,680	—	—	529,770	529,680	529,680	529,67
Franco belga	29,780	29,780	29,80	29,780	—	—	29,797	29,780	29,780	29,78
Lira sterlina	2290,300	2290,300	2293,75	2290,300	—	—	2290,100	2290,300	2290,300	2290,30
Lira irlandese	1877,500	1877,500	1880 —	1877,500	—	—	1879 —	1877,500	1877,500	—
Corona danese	166,690	166,690	166,75	166,690	—	—	166,720	166,690	166,690	166,69
E.C.U.	1346,880	1346,880	—	1346,880	—	—	1346,880	1346,880	1346,880	1346,88
Dollaro canadese	1193,200	1193,200	1196 —	1193,200	—	—	1194,200	1193,200	1193,200	1193,20
Yen giapponese	6,299	6,299	6,30	6,299	—	—	6,300	6,299	6,299	6,29
Franco svizzero	712 —	712 —	712,60	712 —	—	—	711,900	712 —	712 —	712 —
Scellino austriaco	84,393	84,393	84,50	84,393	—	—	84,490	84,393	84,393	84,40
Corona norvegese	206,200	206,200	206,70	206,200	—	—	206,600	206,200	206,200	206,20
Corona svedese	196,270	196,270	196,50	196,270	—	—	196,100	196,270	196,270	196,27
FIM	269,840	269,840	270 —	269,840	—	—	269,850	269,840	269,840	—
Escudo portoghese	14,500	14,500	14,90	14,500	—	—	14,900	14,500	14,500	14,50
Peseta spagnola	10,628	10,628	10,6575	10,628	—	—	10,632	10,628	10,628	10,62

Media dei titoli del 20 maggio 1983

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	45,050
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1968-83 .	97,425
» 5,50 % » » 1969-84 .	94,525
» 6 % » » 1970-85 .	93,450
» 6 % » » 1971-86 .	85 —
» 6 % » » 1972-87 .	79,775
» 9 % » » 1975-90 .	75,750
» 9 % » » 1976-91 .	73,650
» 10 % » » 1977-92 .	76,625
» 12 % (Beni Esteri 1980) .	76,050
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	70,075
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 % .	89,475
» » » 1-4-1981/86 16 % .	96 —
» » » 1-6-1981/86 16 % .	96 —
» » » 1-8-1982/84 19% .	100,400
» » » Ind. 1-10-1980/83 .	100,250
» » » » 1- 9-1981/83 .	100,100
» » » » 1-10-1981/83 .	100,175
» » » » 1-11-1981/83 .	100,550
» » » » 1-12-1981/83 . .	100,350
» » » » 1- 3-1981/84 .	99,875
» » » » 1- 4-1981/84 .	99,900
» » » » 1- 6-1981/84 .	99,850

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1982/84 .	100 —
» » » » 1- 3-1982/84 .	99,950
» » » » 1- 5-1982/84 .	99,950
» » » » 1- 6-1982/84 .	99,850
» » » » 1- 7-1982/84 .	99,075
» » » » 1- 8-1982/84 .	99 —
» » » » 1- 9-1982/84 .	99,100
» » » » 1-10-1982/84 .	99,050
» » » » 1- 1-1982/86 .	99,650
» » » » 1- 3-1982/86 .	99,800
» » » » 1- 5-1982/86 .	99,800
» » » » 1- 6-1982/86 .	99,850
» » » » 1- 7-1982/86 .	99,900
» » » » 1- 8-1982/86 .	99,150
» » » » 1- 9-1982/86 .	99,150
» » » » 1-10-1982/86 .	99,100
Buoni Tesoro Pol. 18 % 1- 7-1983 .	100,050
» » » 12 % 1-10-1983 .	97,675
» » » 12 % 1- 1-1984 .	96,225
» » » 12 % 1- 4-1984 .	95,650
» » » 18 % 1- 4-1984 .	100,175
» » » 12 % 1-10-1984 .	92,675
» » Nov. 12 % 1-10-1987 .	84,025
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22-2-1982/89 14 %	102,800

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 20 maggio 1983

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1472,500
Marco germanico	594,740
Franco francese	197,935
Fiorino olandese	529,725
Franco belga	29,788
Lira sterlina	2290,200
Lira irlandese	1878,250
Corona danese	166,705
E.C.U. .	1346,880
Dollaro canadese	1193,700
Yen giapponese	6,299
Franco svizzero	711,950
Scellino austriaco	84,441
Corona norvegese	206,400
Corona svedese	196,185
FIM	269,845
Escudo portoghese	14,700
Peseta spagnola	10,630

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE FINANZE

CIRCOLARE 18 maggio 1983, n. 23.

Legge 19 marzo 1983, n. 72. Rivalutazione monetaria dei beni e del capitale delle imprese; disposizioni in materia di imposta locale sui redditi concernenti le piccole imprese; norme relative alle banche popolari, alle società per azioni ed alle cooperative, nonché disposizioni in materia di trattamento tributario dei conti interbancari. Istruzioni ministeriali.

Alle intendenze di finanza
Agli ispettorati compartimentali delle imposte dirette
Agli uffici distrettuali delle imposte dirette
Ai centri di servizio di Roma e Milano
e p.c.
Alla Direzione generale degli affari generali e del personale - Servizio ispettivo

PREMESSA

La legge 19 marzo 1983, n. 72, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 29 marzo 1983, reca disposizioni concernenti la rivalutazione monetaria dei beni e del capitale delle imprese, l'imposta locale sui redditi delle piccole imprese, nonchè le banche popolari, le società per azioni e le cooperative ed il trattamento tributario dei conti interbancari.

La *ratio* delle nuove disposizioni di legge va ricercata, per la parte riguardante la rivalutazione monetaria, nella esigenza di porre rimedio agli effetti negativi originati dal persistente fenomeno della inflazione monetaria che, tra l'altro, compromette una delle funzioni fondamentali cui assolve la moneta, intesa come misura del valore delle cose, rendendo incerta la gestione delle imprese in relazione alla valutazione dei beni aziendali.

Tale fenomeno ha, infatti, comportato che il bilancio delle imprese stesse ha finito col perdere significato, in quanto le poste che concorrono a formarlo sono calcolate in base ad un metro monetario non costante ma variabile e quindi esse sono scarsamente rappresentative ai fini della valutazione economica e patrimoniale dell'impresa.

A tali inconvenienti intende porre rimedio la legge n. 72 con l'adozione di due misure: una di natura civilistica, volta all'adeguamento dei valori dei cespiti aziendali con conseguente possibilità di eseguire ammortamenti più elevati; l'altra di carattere fiscale, diretta ad escludere dal reddito imponibile le plusvalenze meramente nominali iscritte in bilancio a seguito della rivalutazione monetaria.

Con la presente circolare, attesa la notevole importanza che riveste il provvedimento legislativo per la parte attinente alla rivalutazione dei beni d'impresa, vengono dettagliatamente esaminate le disposizioni della legge n. 72, nonchè quelle contenute nel decreto ministeriale di attuazione del 19 aprile 1983, con riferimento, in particolare, all'individuazione dei soggetti destinatari delle disposizioni stesse, ai beni che possono formare oggetto di rivalutazione ed alle condizioni, modalità e termini per la corretta applicazione della rivalutazione medesima.

Nella seconda parte della circolare vengono brevemente illustrate le altre disposizioni della legge n. 72, non riguardanti la rivalutazione monetaria, modificative di alcune norme dei decreti del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, numeri 597, 599, 600 e 601, in ordine alle quali si prende riserva di fornire ulteriori chiarimenti.

Per comodità di consultazione si riportano in allegato alla presente circolare i testi della legge 19 marzo 1983, n. 72 e del decreto ministeriale 19 aprile 1983.

PARTE PRIMA

RIVALUTAZIONE MONETARIA

Capitolo I

AMBITO DI APPLICAZIONE

1. — *Soggetti*

Nel delimitare l'ambito soggettivo di applicazione delle norme concernenti la rivalutazione monetaria, la legge 19 marzo 1983, n. 72, negli articoli 1 e 11, riproduce sostanzialmente l'elencazione di cui agli articoli 22, primo comma, e 25, primo e sesto comma, della legge 2 dicembre 1975, n. 576, alla quale risale l'ultima regolamentazione della specifica materia.

I soggetti titolari di reddito d'impresa, che possono avvalersi delle particolari disposizioni sulla rivalutazione, vanno pertanto individuati come segue:

a) i soggetti di cui all'art. 2, primo comma, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, e cioè società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative e società di mutua assicurazione, che siano residenti nel territorio dello Stato (art. 1, primo comma, della legge);

b) i soggetti di cui all'art. 2, primo comma, lettera *b*), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 598 e cioè gli enti commerciali pubblici e privati residenti nel territorio dello Stato, ivi compresi, anche se non espressamente menzionati, i consorzi, le associazioni non riconosciute e le altre organizzazioni senza personalità giuridica non appartenenti ad altri soggetti passivi, nei confronti delle quali il presupposto dell'imposta si verifica in modo unitario ed autonomo (art. 1, primo comma, della legge);

c) i soggetti di cui all'art. 2, primo comma, lettera *c*), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 598 e cioè gli enti non commerciali pubblici e privati residenti nel territorio dello Stato (art. 11, primo comma, della legge);

d) le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato che svolgono attività produttiva di reddito d'impresa secondo quanto previsto dall'art. 51 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, numero 597 (art. 11, primo comma, della legge);

e) le società in nome collettivo e in accomandita semplice e quelle ad esse equiparate di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 597, residenti nel territorio dello Stato (art. 11, primo comma, della legge);

f) le persone fisiche non residenti e le società e gli enti di ogni tipo di cui all'art. 2, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica n. 598, che esercitano attività commerciali nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni (art. 11, quinto comma, della legge).

Anticipando quanto sarà di seguito meglio specificato, si rileva che solo i soggetti indicati alle precedenti lettere *a*) e *b*) possono eseguire la rivalutazione monetaria avvalendosi sia del metodo diretto che di quello indiretto; tuttavia, per espressa disposizione di legge l'adozione del metodo indiretto è consentito per tutte le aziende municipalizzate anche se appartenenti ad altro soggetto passivo.

2. — *Beni*

Ai sensi dell'art. 1, primo comma, della legge n. 72, possono formare oggetto di rivalutazione monetaria, alle condizioni e nei limiti che saranno analizzati partitamente per ciascuna categoria, i seguenti beni:

gli immobili, gli impianti, il macchinario ed i mobili (art. 2425, n. 1, codice civile);

i diritti di brevetto industriale, i diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, i diritti di concessione ed i marchi di fabbrica (art. 2425, n. 3, codice civile);

le azioni e quote di società controllate e di società collegate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile.

Occorre subito rilevare che l'elencazione di cui sopra e tassativa e che, conseguentemente, restano tra l'altro esclusi dalla rivalutazione, oltre a quelli espressamente indicati nel secondo comma dell'art. 1 in esame, i beni costituenti il magazzino, l'avviamento, i costi pluriennali in genere, i beni monetari (denaro, crediti, obbligazioni, comprese le obbligazioni convertibili, ecc.).

a) *Immobili.*

I beni immobili, cioè i terreni e i fabbricati, sono rivalutabili in quanto compresi nel n. 1 dell'art. 2425 del codice civile espressamente richiamato dal primo comma dell'art. 1 e, per rinvio, dal primo comma dell'art. 11 della legge, mentre sono esclusi dalla rivalutazione i terreni e i fabbricati al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa.

Pertanto, non possono essere rivalutati i terreni compresi in piani regolatori o in programmi di fabbricazione che sono stati oggetto di lottizzazione o di esecuzione di opere intese a renderli edificabili in quanto si presumono destinati alla vendita, come a suo tempo precisato con risoluzione ministeriale n. 9/1632 del 2 ottobre 1978.

Per quanto riguarda i fabbricati, l'art. 1, secondo comma, della legge e l'art. 4 del decreto di attuazione stabiliscono che le società, gli enti e le imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale l'attività edilizia non possono rivalutare le unità immobiliari costruite in proprio, sia direttamente che mediante appalto, ad eccezione di quelle che da data anteriore al 24 marzo 1983 sono adibite ininterrottamente all'esercizio dell'attività stessa o di altre attività esercitate in via ordinaria, ivi compresa la locazione anche finanziaria. Ciò significa che, se la rivalutazione viene eseguita nel primo esercizio chiuso dopo il 24 marzo 1983, tale condizione deve sussistere ininterrottamente da data anteriore a tale giorno fino alla chiusura dell'esercizio; se invece la rivalutazione viene eseguita con riferimento all'esercizio chiuso anteriormente al 24 marzo 1983, la condizione stessa è sufficiente che sussista alla data di chiusura dell'esercizio.

Si precisa che l'oggetto esclusivo o principale della attività dell'impresa è desumibile dall'atto costitutivo, dallo statuto o dalla legge istitutiva dell'ente e che a tal fine non assumono rilievo le attività che possono essere svolte in via sussidiaria o quelle meramente strumentali per il conseguimento delle finalità primarie, nè l'attività svolta in via prevalente.

In mancanza dell'atto costitutivo o dello statuto e, comunque, per le imprese individuali, l'oggetto principale o esclusivo va determinato in base alle risultanze dei registri delle camere di commercio e all'attività effettivamente esercitata.

b) *Impianti, macchinari e mobili.*

Gli impianti, i macchinari ed i mobili possono essere rivalutati essendo essi compresi tra i beni di cui al n. 1 dell'art. 2425 del codice civile al quale rinvia l'art. 1 della legge. Per detti beni, sempre che non siano destinati alla vendita, la rivalutazione è ammessa a prescindere dal fatto che siano ammortizzabili o meno e che siano usati direttamente o dati in locazione o ceduti in uso a terzi.

c) *Diritti di brevetto industriale, diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, diritti di concessione e marchi di fabbrica.*

Trattasi di beni immateriali indicati nell'art. 2425, primo comma, n. 3, del codice civile, la cui rivalutazione è ammessa dall'art. 1 della legge, semprechè risultino iscritti nell'attivo del bilancio. Fra tali beni non rientra l'avviamento che, pertanto, anche se iscritto in bilancio, non è rivalutabile.

d) *Azioni e quote di partecipazione.*

Le azioni, ivi comprese quelle di risparmio e quelle privilegiate e le quote di partecipazione possono essere rivalutate soltanto se il loro possesso integri una delle ipotesi di controllo della società partecipata prevista dal primo comma dell'art. 2359 del codice civile ovvero quando realizzi la figura di società collegata ai sensi del secondo comma dello stesso articolo.

In merito si precisa che, per effetto delle disposizioni sopra citate, si ha il controllo quando un soggetto (società, ente o impresa) direttamente o tramite altra società, della quale abbia a sua volta il controllo, possiede azioni o quote di società di ogni tipo in misura tale da costituire la maggioranza richiesta per la deliberazione dell'assemblea ordinaria; ovvero quando la società partecipata è sotto l'influenza dominante del soggetto partecipante in virtù delle azioni o quote da questo possedute o di particolari vincoli contrattuali con esso; sono invece considerate collegate le società delle quali si possiedono azioni o quote in misura superiore al dieci per cento del loro capitale sociale ovvero al cinque per cento se trattasi di società quotate in borsa.

Non sono suscettibili di rivalutazione, per effetto del secondo comma dell'art. 1, le azioni e le quote ricevute dalla società conferente quale corrispettivo degli apporti effettuati ai sensi dell'art. 34 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, qualora risultino iscritte in bilancio per un valore superiore al costo dell'azienda o del complesso aziendale conferito riconosciuto ai fini delle imposte sul reddito, giusta quanto stabilito nell'art. 3, secondo comma, del decreto ministeriale 19 aprile 1983. Si rileva che la rivalutazione degli anzidetti titoli è, tuttavia, ammessa per la parte del relativo costo corrispondente ai conferimenti o versamenti fatti alla società concentrataria al di fuori dell'operazione agevolata, come previsto nel successivo terzo comma dell'art. 3 del predetto decreto.

Sono, inoltre, esclusi dalla rivalutazione i titoli che non esprimono la partecipazione in una società di capitali o di persone, quali le quote consortili e associative, le quote di associazione in partecipazione, le quote di partecipazione a fondi comuni di investimento e tutti i cosiddetti titoli atipici.

E' da sottolineare che, giusta quanto disposto dall'art. 3, primo comma, del menzionato decreto ministeriale, agli effetti della rivalutabilità dei beni in parola, il rapporto di controllo o di collegamento deve sussistere ininterrottamente da data anteriore a quella di entrata in vigore della legge (24 marzo 1983), tenendo a tal fine conto anche delle azioni o quote non rivalutabili di cui alla legge n. 576 sopra citata.

La predetta disposizione va intesa nel senso che il rapporto di controllo o di collegamento richiesto quale condizione per eseguire la rivalutazione deve ovviamente sussistere alla data di chiusura dell'esercizio con riferimento al quale la rivalutazione viene eseguita; peraltro, per espressa disposizione dell'art. 3 del decreto ministeriale, occorre fare riferimento anche alla data di entrata in vigore della legge n. 72. Ciò significa che, se la rivalutazione viene eseguita nel primo esercizio chiuso dopo il 24 marzo 1983, il rapporto di controllo o di collegamento deve sussistere ininterrottamente da data anteriore a tale giorno fino alla chiusura dell'esercizio; se invece la rivalutazione viene eseguita con riferimento all'esercizio chiuso anteriormente al 24 marzo 1983, il citato rapporto deve sussistere alla data di chiusura dell'esercizio stesso.

Non è rilevante l'esistenza del rapporto di controllo o di collegamento al 31 dicembre 1981.

Per quanto attiene alle modalità da seguire nella rivalutazione, si precisa che le azioni possono essere rivalutate per categorie omogenee determinate con riferimento allo stesso soggetto emittente ed alla identità di caratteristiche (tenendo conto anche di quelle derivanti da eventuali vincoli sopravvenuti), conformemente alle disposizioni contenute nell'art. 64, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.

Ai fini della individuazione del costo dei titoli rivalutabili e dell'applicazione dei coefficienti va adottato il criterio del LIFO e, pertanto, ove i titoli abbiano subìto un decremento rispetto alle consistenze inventariali, saranno considerati venduti prima quelli acquistati per ultimi e, conseguentemente, saranno rivalutati in base al coefficiente dei singoli periodi di formazione, anche se in tali periodi non sussisteva il rapporto di controllo o di collegamento di cui all'art. 2359 del codice civile.

Si rileva che, in conformità a quanto precisato nella circolare n. 350360 del 18 febbraio 1953 ed in quella successiva del 30 dicembre 1975, n. 10, il riporto delle azioni con il prezzo di acquisto pari a quello di vendita si configura come un'operazione di finanziamento, nel senso che non può essere considerato come realizzo e successivo riacquisto di detti titoli, i quali, pertanto, sono da ritenersi posseduti senza soluzione di continuità e, perciò, rivalutabili con riferimento alla data dell'acquisto originario.

Per quanto concerne le azioni gratuite si ricorda che per gli aumenti gratuiti di capitale sociale deliberati anteriormente al 18 dicembre 1977, data di entrata in vigore della legge 16 dicembre 1977, n. 904, ma dopo il 31 dicembre 1973, si applica il principio contenuto nell'art. 64, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 597, secondo cui « il numero ed il valore delle azioni ricevute gratuitamente si aggiungono al numero e al costo di quelle già possedute in proporzione alla quantità delle singole voci della corrispondente categoria. Nella stessa proporzione l'aumento gratuito del valore nominale delle azioni già possedute si aggiunge al costo delle stesse ».

Ne discende che, mentre il costo dei titoli sarà rivalutato con l'applicazione del coefficiente previsto per l'esercizio in cui essi vennero acquistati, la quota di valore corrispondente all'aumento gratuito va, invece, rivalutata con il coefficiente relativo all'esercizio nel quale la società emittente ha deliberato l'aumento gratuito stesso.

Con la legge n. 904 è stata introdotta una nuova disciplina delle azioni gratuite, valevole tanto ai fini civilistici quanto a quelli tributari, per effetto della quale le azioni stesse si intendono acquisite per sole quantità e non più anche per valore, nel senso cioè che le nuove azioni vengono distribuite proporzionalmente in aggiunta a quelle già possedute con conseguente attribuzione di una parte del relativo costo a queste ultime.

Pertanto, la rivalutazione delle azioni può essere effettuata, sempre che ne ricorrano le condizioni, assumendo come parametro per ciascun periodo di formazione il costo medio unitario risultante dalla divisione del costo originario per il numero complessivo delle azioni da rivalutare, ivi comprese quelle gratuite, ed applicando il coefficiente di rivalutazione relativo al periodo stesso.

Per quanto riguarda le azioni gratuite emesse anteriormente al 1° gennaio 1974 data di entrata in vigore della riforma tributaria, il loro trattamento, ai fini della rivalutazione, seguirà l'uno o l'altro dei metodi innanzi descritti a seconda che esse siano state tassate o meno in base alle disposizioni allora vigenti.

Da quanto precede consegue che anche le azioni gratuite acquisite dopo il 31 dicembre 1981 possono essere rivalutate se aggiunte per numero e non per valore ai titoli acquistati in precedenza. In ogni altro caso resta fermo il divieto di rivalutazione per le azioni acquisite nel corso di esercizi chiusi dopo il 31 dicembre 1981, anche se tali azioni, qualora i soggetti interessati abbiano adottato il metodo di valutazione a costo medio, risentono della rivalutazione dei titoli acquistati in precedenti esercizi.

3. — *Condizioni*

La possibilità di effettuare la rivalutazione è subordinata alle seguenti condizioni:

a) che il bene sia stato acquisito entro la data di chiusura dell'esercizio chiuso nell'anno 1981;

b) che il bene risulti iscritto nel bilancio chiuso al 31 dicembre 1981 o nell'ultimo bilancio chiuso anteriormente a tale data;

c) che il bene risulti iscritto nel bilancio nel quale viene operata la rivalutazione.

Per quanto riguarda la condizione sub *a*), si precisa che il termine ivi indicato deve essere riferito all'ultima delle acquisizioni effettuate, nel caso che il medesimo bene sia stato ceduto e successivamente riacquistato.

I beni si intendono acquisiti al patrimonio della impresa al momento in cui si è verificato l'effetto traslativo della proprietà o di altro diritto reale, secondo le regole previste dal codice civile e, conseguentemente, il coefficiente di rivalutazione applicabile è quello relativo all'esercizio nel corso del quale tale effetto si è prodotto.

Relativamente ai beni trasferiti con clausola di riserva della proprietà tale momento va riferito alla data di consegna dei beni stessi.

Per quanto concerne i beni la cui acquisizione al patrimonio dell'impresa avviene per gradi, nell'arco di più periodi d'imposta, siano essi costruiti in proprio o mediante appalto, la rivalutazione può essere effettuata applicando i coefficienti previsti per ciascun periodo d'imposta all'ammontare dei costi risultanti dalle scritture contabili relative al periodo stesso.

In ordine alla condizione sub *b*) si precisa che restano esclusi dalla rivalutazione quei beni che, pur acquisiti fino all'esercizio chiuso entro il 1981, siano stati iscritti solamente nella successiva situazione patrimoniale iniziale ai sensi dell'art. 15, decimo comma, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme per la definizione agevolata delle pendenze tributarie; restano altresì esclusi i beni che, sebbene acquisiti prima del 31 dicembre 1981, non risultino iscritti in bilancio a tale data perché facenti parte del patrimonio personale dell'imprenditore individuale o perché destinati ad attività istituzionale dell'ente non commerciale.

Per l'esatta applicazione dei vari coefficienti sia ai beni che si intendono rivalutare, sia ai relativi fondi di ammortamento, si devono tenere presenti le seguenti regole:

1) i beni acquisiti anteriormente al 1° gennaio 1974 ed ii relativi fondi di ammortamento possono essere rivalutati sulla base delle risultanze contabili se il soggetto che opera la rivalutazione era tassato in base a bilancio secondo le regole contenute nel testo unico 29 gennaio 1958, n. 645, ovvero sulla base di idonea documentazione se tale soggetto non era fiscalmente obbligato alla tenuta della contabilità. In quest'ultimo caso le quote di ammortamento si presumono accantonate nella misura massima deducibile;

2) i beni acquisiti anteriormente al 1° gennaio 1974, per i quali in relazione alla natura del soggetto non esisteva alcun obbligo fiscale di contabilizzazione al momento dell'acquisto, possono essere rivalutati unitamente ai relativi fondi di ammortamento se inseriti nella situazione patrimoniale al 1° gennaio 1974 di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689, per i soggetti tenuti alla sua compilazione; ovvero, se inseriti nella situazione patrimoniale al 1° gennaio 1975, per i soggetti che si siano avvalsi delle disposizioni dell'art. 25 della legge 2 dicembre 1975, n. 576; o, infine, se sono stati inseriti nella situazione patrimoniale iniziale redatta per l'attivazione della contabilità ordinaria;

3) i beni acquisiti dal 1° gennaio 1974 ed i relativi fondi di ammortamento possono essere rivalutati sulla base delle risultanze delle scritture contabili ordinarie o semplificate che il soggetto interessato deve aver tenuto nei vari periodi d'imposta a norma delle disposizioni vigenti.

Va peraltro rilevato che l'art. 2, quarto comma, del decreto ministeriale stabilisce che « In mancanza dei registri o prospetti contabili fiscalmente rilevanti, relativi ad alcuno degli esercizi di riferimento i beni si considerano acquisiti nel primo esercizio in cui risultano contabilizzati ».

Ne discende che, se la contabilizzazione del bene da rivalutare non è stata effettuata secondo le regole sopra esposte, il bene stesso potrà essere rivalutato soltanto con il coefficiente relativo all'esercizio nel quale è stato tardivamente contabilizzato mentre il relativo fondo di ammortamento dovrà essere rivalutato considerando come accantonate, a partire dall'esercizio in cui il bene è stato acquisito, le quote massime fiscalmente deducibili, salvo che possa essere analiticamente dimostrata la deduzione di un diverso minore importo.

Infine, per quanto riguarda la condizione sub *c*), si osserva che la stessa scaturisce dalla disposizione contenuta nell'art. 5 della legge n. 72 che riproduce quella dell'art. 22, quarto comma, della legge 2 dicembre 1975, n. 576.

Pertanto, si conferma quanto precisato con la circolare n. 10 del 30 dicembre 1975, secondo la quale non possono essere rivalutati beni che alla data di chiusura dell'esercizio con riferimento al quale si esegue la rivalutazione siano stati alienati, distrutti o posti fuori uso.

Alle condizioni sopra evidenziate sono rivalutabili anche i beni che risultino completamente ammortizzati.

4. — *Valori massimi rivalutabili*

Per il disposto del primo comma dell'art. 4 della legge, « i valori iscritti in bilancio e in inventario a seguito della rivalutazione non possono in nessun caso superare i valori effettivamente attribuibili ai beni con riguardo alla loro consistenza, alla loro capacità produttiva, alla effettiva possibilità economica di utilizzazione nell'impresa, nonché ai valori correnti e alle quotazioni in borsa ».

La disposizione ha carattere civilistico e fiscale e pone un limite invalicabile che deve essere comunque osservato, qualunque sia il metodo di rivalutazione adottato.

Nel caso di beni ammortizzabili, i valori iscritti in bilancio ed in inventario per ogni singolo bene devono essere posti in correlazione con l'ammontare del relativo fondo di ammortamento, rivalutato o non rivalutato a seconda che si sia operato con il metodo diretto ovvero con l'indiretto. Pertanto, è il costo residuo del bene che non può in alcun caso superare il suo valore

effettivo e non il solo valore iscritto nell'attivo del bilancio; ne consegue che tale costo residuo non può essere superiore al valore effettivo del bene già prima che venga accantonata al fondo la maggiore quota di ammortamento dell'esercizio commisurata al valore rivalutato.

L'art. 10 del decreto ministeriale precisa ulteriormente cosa debba intendersi per « valore effettivamente attribuibile al bene »: esso è dato dal valore realizzabile nel mercato e cioè dal prezzo conseguibile in sede di alienazione del bene, oppure, se maggiore, dal valore che può essere fondatamente attribuito al bene in base alla stima della sua capacità produttiva ed alla possibilità di utilizzazione economica nell'impresa.

Pertanto, si dovrà tener conto, fra l'altro, sia dello stato di degrado fisico del bene, dato che questo elemento incide negativamente ai fini della valutazione del prezzo di mercato e della determinazione del valore economico-produttivo del bene stesso, sia del suo deprezzamento economico dovuto al fenomeno dell'obsolescenza.

In ogni caso, per il disposto del secondo comma dell'art. 4 della legge, gli amministratori ed il collegio sindacale devono indicare e motivare, nelle loro relazioni che accompagnano il bilancio in cui si esegue la rivalutazione, i criteri seguiti nella determinazione dei maggiori valori attribuiti alle varie categorie di beni. Devono inoltre attestare che la rivalutazione eseguita non supera il valore effettivamente attribuibile a ciascun bene rivalutato.

L'ultimo comma dell'art. 4 della legge dispone, infine, che se la rivalutazione è stata eseguita con il metodo diretto previsto dall'art. 2, nell'inventario dell'esercizio o degli esercizi in cui è stata eseguita devono essere indicati oltre ai nuovi valori anche i prezzi di costo o di acquisto dei singoli beni rivalutati e le eventuali precedenti rivalutazioni monetarie eseguite.

5. — *Limiti temporali*

Ai sensi dell'art. 5, primo comma, della legge, i soggetti che si avvalgono del sistema diretto di rivalutazione possono eseguire la rivalutazione stessa nel primo bilancio o rendiconto approvato dopo l'entrata in vigore della legge e nel successivo.

Per effetto di tale norma, i soggetti interessati possono procedere alla rivalutazione in un solo esercizio ovvero in due esercizi anche con riferimento agli stessi cespiti, sempreché siano rispettate tutte le condizioni volute dalla legge in relazione ai coefficienti massimi ed ai valori attuali dei cespiti.

Di contro, le società e gli enti indicati nell'art. 1 della legge che procedono alla rivalutazione secondo il metodo indiretto sono obbligati ad effettuarla in una sola volta nel primo bilancio o rendiconto approvato dopo l'entrata in vigore della legge o nel successivo.

La rivalutazione deve essere annotata nell'inventario dell'esercizio in cui viene operata.

Il secondo comma dell'art. 5 consente che ai soli fini della determinazione delle quote di ammortamento deducibili, ivi comprese quelle relative all'ammortamento finanziario dei beni gratuitamente devolvibili, la rivalutazione spieghi efficacia, ove il soggetto interessato si avvalga di tale facoltà, a decorrere dall'esercizio cui si riferisce il bilancio o il rendiconto nel quale viene eseguita. Tale disposizione si applica anche ai fini del terzo comma dell'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 597 riguardante l'ammortamento accelerato e quello anticipato.

Ne deriva che, salvo quanto sopra illustrato per le quote di ammortamento, gli altri effetti della rivalutazione, come già disposto dalla precedente legge 2 dicembre 1975, n. 576, possono verificarsi dall'esercizio successivo a quello nel quale la rivalutazione stessa è stata operata.

Il terzo comma, infine, dell'art. 5, dispone che le società che hanno chiuso l'esercizio il 31 dicembre 1982, possono, indipendentemente da quanto previsto nell'art. 2364, secondo comma, del codice civile, approvare il bilancio entro il 30 giugno 1983, con conseguente differimento del termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi.

In ordine alla portata della richiamata disposizione si precisa, a conferma di quanto già affermato dallo scrivente con la circolare del 25 marzo 1983, n. 9, che la proroga del termine ivi contenuta deve ritenersi operante per tutti i soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche indicati nell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, con esercizio ad anno solare ed obbligati dalla legge o dall'atto costitutivo all'approvazione del bilancio o del rendiconto entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio stesso.

Come rilevato nella predetta circolare la disposta proroga del termine di approvazione del bilancio risponde alla esigenza di consentire un più congruo margine di tempo per l'adozione delle scelte in ordine alla facoltà di avvalersi della rivalutazione monetaria atteso che la relativa legge è entrata in vigore il 24 marzo 1983.

Ad integrazione di quanto affermato nella circolare anzidetta e tenuto conto di quanto disposto dall'art. 12 del decreto ministeriale, si precisa che possono giovarsi della proroga in questione fino al 30 giugno 1983 anche quei soggetti con esercizio ad anno solare tenuti, per legge o statuto, all'approvazione del bilancio o del rendiconto entro un termine ivi stabilito più breve o più lungo rispetto a quello considerato nell'art. 2364 del codice civile, sempreché il termine stesso non sia scaduto anteriormente alla data di entrata in vigore della legge.

Va altresì precisato che la proroga non è subordinata ad alcuna condizione né all'effettiva esecuzione della rivalutazione.

Non possono, in ogni caso avvalersi della proroga le società di ogni tipo che abbiano chiuso l'ultimo esercizio in data diversa da quella del 31 dicembre 1982, ancorché alla data di entrata in vigore della legge di rivalutazione non risultava ancora scaduto il termine per l'approvazione del bilancio.

Capitolo II

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

Analogamente a quanto previsto dalla legge 2 dicembre 1975, n. 576, anche la normativa in commento prevede due diversi metodi di rivalutazione distinguendo, per l'adozione dell'uno o dell'altro, le società di capitali e gli enti commerciali dagli altri soggetti, per cui si ritiene opportuno esaminare partitamente le disposizioni concernenti, rispettivamente, le due categorie di destinatari del provvedimento.

6. — *Società di capitali ed enti commerciali*

I soggetti indicati nell'art. 1 della legge possono scegliere tra due diversi metodi di rivalutazione e cioè tra il cosiddetto « metodo diretto » disciplinato dall'art. 2 ed il « metodo indiretto » di cui al successivo art. 3: il primo consiste nell'applicazione diretta dei coefficienti stabiliti dalla legge e graduati per anno di acquisizione al valore dei beni rivalutabili ed alle relative quote di ammortamento; il secondo invece si realizza distribuendo tra i vari beni rivalutabili l'importo globale risultante dalla rivalutazione del patrimonio netto.

a) *Metodo diretto.*

Il soggetto che intende avvalersi del metodo diretto deve perciò determinare il nuovo valore attribuibile al bene che intende rivalutare moltiplicando l'originario prezzo di costo o di acquisto, fatto salvo quanto appresso specificato, per il coefficiente relativo all'anno di acquisizione del bene stesso.

I coefficienti applicabili sono quelli riepilogati nella seguente tabella:

Anno di acquisizione esercizio chiuso nel:	Coefficiente di rivalutazione
1977 e precedenti	1,7
1978	1,6
1979	1,4
1980	1,2
1981	1,1

L'importo cui deve essere applicato il coefficiente di rivalutazione è, nella generalità dei casi, quello iscritto in bilancio.

E' tuttavia possibile che il suddetto importo non corrisponda a quello da assumere a base della rivalutazione. Ciò si verifica quando l'originario prezzo di costo o di acquisto sia stato oggetto di successive variazioni contabili in più o in meno e, comunque, come chiaramente emerge dall'art. 7 del decreto ministeriale, quando il valore iscritto diverga dal costo originario fiscalmente riconosciuto. In quest'ultimo caso, ai fini fiscali, la rivalutazione è effettuabile solo con riferimento ai valori fiscalmente rilevanti.

Per quanto concerne le variazioni contabili si osserva che se il valore iscritto in bilancio nell'esercizio in cui si opera la rivalutazione è inferiore al prezzo di costo o di acquisto del bene originariamente contabilizzato, la rivalutazione potrà essere eseguita applicando al costo originario il coefficiente dell'anno di acquisizione e agli ammontari delle svalutazioni eseguite i coefficienti relativi agli esercizi nei quali sono state operate; se, invece, il valore iscritto in bilancio è superiore all'originario prezzo di costo o di acquisto, si devono operare le seguenti distinzioni:

1) se il valore del bene è stato oggetto di precedenti rivalutazioni, eseguite in base a specifiche disposizioni di legge di rivalutazione monetaria, esso può essere interamente assunto per determinare l'ammontare massimo attualmente rivalutabile con il coefficiente relativo all'anno di acquisizione;

2) se il prezzo di costo o di acquisto del bene originariamente iscritto è stato rettificato in aumento per effetto di costi incrementativi ad esso imputati, la rivalutazione sarà eseguita sull'attuale valore, applicando al costo originario del bene il coefficiente relativo all'esercizio di acquisizione e ai singoli incrementi i coefficienti relativi agli esercizi nei quali gli stessi sono stati contabilizzati; ai fini fiscali, per effetto dei commi secondo e quarto dell'art. 7 del decreto ministeriale di attuazione potrà tenersi conto dei costi incrementativi che non siano stati dedotti in sede di determinazione del reddito e che siano stati imputati ad aumento del costo dei beni;

3) se, invece, il valore del bene originariamente iscritto è stato successivamente aumentato per effetto di ogni altra rivalutazione (ivi comprese quelle eseguite dalle imprese di assicurazione ai sensi dell'art. 36 della legge 1° giugno 1978, n. 295, e quelle evidenziate in occasione di operazioni di fusione ai sensi dell'art. 83 della stessa legge) riconducibile o meno alle « speciali ragioni » di deroga dell'ordinario regime di valutazione previste dall'ultimo comma dell'art. 2425 del codice civile, esso non potrà essere interamente assunto per il calcolo dell'ammontare massimo rivalutabile ai sensi della legge n. 72, indipendentemente dalla circostanza che sia stato o meno assoggettato a tassazione: il coefficiente di rivalutazione, pertanto, dovrà essere applicato sull'originario prezzo di costo o di acquisto, ovvero sul diverso maggiore o minore valore determinabile secondo quanto in precedenza detto.

Soluzione analoga a quella indicata al n. 3) va adottata anche per gli incrementi di costo forfettariamente eseguiti iscrivendo a bilancio, in contropartita, l'apposita « Riserva tassata » prevista dall'ultimo comma dell'art. 4 del decreto-legge 5 novembre 1973, n. 660, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1973, n. 823 (« Norme per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria »).

Detta ipotesi ricorre altresì in tutti i casi in cui siano stati contabilizzati incrementi di costo che abbiano generato le conseguenze fiscali previste dal secondo comma dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598.

I beni materiali di costo unitario non superiore a lire cinquantamila, per i quali ai sensi dell'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 597 è stata effettuata la deduzione integrale nel periodo d'imposta in cui sono stati acquisiti, non sono rivalutabili in quanto considerati beni di consumo.

Si fa presente che, analogamente a quanto previsto con la circolare n. 10 del 30 dicembre 1975, la rivalutazione può essere eseguita per categorie di beni omogenei, considerando tali quelli compresi nella stessa voce della tabella dei coefficienti di ammortamento di cui al decreto ministeriale 29 ottobre 1974 con riferimento al gruppo e specie in cui è classificabile l'attività svolta dal soggetto interessato e tenendo conto delle eventuali autorizzazioni semplificative concesse in materia.

Nell'ambito della categoria occorre, tuttavia, che sia i beni sia i relativi fondi di ammortamento siano distinti per anno di acquisizione al fine di potere applicare i vari coefficienti di rivalutazione.

Tale procedura, salve le sopra indicate autorizzazioni, non può essere applicata relativamente ai beni immobili registrati che, ai sensi dell'art. 16, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600, devono essere evidenziati singolarmente nel registro dei beni ammortizzabili.

Le imprese di assicurazione che abbiano iscritto nel passivo del bilancio lo speciale fondo di integrazione previsto dall'art. 36 della legge 10 giugno 1978, n. 295, possono avvalersi delle disposizioni della legge n. 72, oltre che aumentando il valore dei beni rivalutabili nei limiti consentiti dall'art. 4 di quest'ultima, anche stornando in tutto o in parte l'importo accantonato in detto fondo di integrazione all'apposito fondo di rivalutazione monetaria.

Il secondo comma dell'art. 2 della legge n. 72 e l'art. 7 del decreto ministeriale dispongono che, nel caso in cui si rivaluta un bene ammortizzabile, deve provvedersi alla contemporanea rivalutazione delle quote di ammortamento in precedenza dedotte, tenendo conto delle variazioni conseguenti a rettifiche fiscali definitive. Ne consegue che, nel caso di quote dedotte in misura inferiore al limite fissato dal quarto comma, seconda parte, dell'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 597, la rivalutazione concerne soltanto l'ammontare effettivamente dedotto. In linea generale quando non sia ricostruibile l'ammontare effettivamente dedotto, si presume che l'ammortamento sia stato stanziato nella misura stabilita dalla tabella.

Per quanto concerne i beni immateriali di cui al n. 3 dell'art. 2425 del codice civile è da tener presente che essi sono in genere direttamente ammortizzati nell'attivo del bilancio: il valore, infatti, viene ridotto in ogni esercizio di quote determinate in funzione della loro durata o della perdita o della diminuzione della loro utilità. Tali beni, pertanto, devono essere rivalutati applicando al costo originario il coefficiente relativo all'esercizio di acquisizione e diminuendo l'importo così ottenuto delle predette quote di ammortamento a loro volta rivalutate per i relativi coefficienti. Nel caso in cui i predetti beni immateriali non figurino più in bilancio in quanto già completamente ammortizzati, la reimpostazione contabile e la rivalutazione con il metodo già consentito con la circolare 30 dicembre 1975, n. 10, è subordinata al fatto che i beni stessi siano tuttora tutelati ai sensi delle vigenti disposizioni in materia.

La rivalutazione del fondo di ammortamento deve essere eseguita applicando alle singole quote accantonate il coefficiente di rivalutazione corrispondente al relativo anno; nel caso in cui sia stata già eseguita a norma di legge una precedente rivalutazione monetaria devono essere rivalutate anche le maggiori quote di ammortamento risultanti da tale operazione. Si precisa che, per ogni esercizio pregresso, devono essere rivalutati gli accantonamenti eseguiti per la parte corrispondente all'importo massimo risultante dall'applicazione dei coefficienti di cui alla tabella allegata al decreto ministeriale 29 ottobre 1974, e successive modifiche: ne consegue che, per calcolare le variazioni in aumento da imputare al fondo di ammortamento, può non tenersi conto delle maggiori quote accantonate.

Si rileva che, agli effetti del secondo comma dell'articolo 2 della legge ed in conformità a quanto disposto dall'art. 5, terzo comma, del decreto ministeriale 19 aprile 1983, non si considerano superiori ai coefficienti tabellari i maggiori ammortamenti effettuati in dipendenza della più intensa utilizzazione dei beni e della durata ultrannuale dell'esercizio.

Conformemente a quanto stabilito dall'ultimo comma dell'art. 7 del decreto ministeriale di attuazione, le quote di ammortamento contabilizzate nei periodi d'imposta definiti automaticamente ai sensi dell'art. 19 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, e successive modificazioni ed integrazioni, devono essere rivalutate per l'intero ammontare stanziato indipendentemente dai coefficienti tabellari di cui sopra.

Per effetto della disposizione contenuta nell'art. 7, quinto comma, del decreto ministeriale, deve essere rivalutato anche l'ammontare delle plusvalenze accantonate e reinvestite, trasferite al fondo di ammortamento ai sensi del quinto comma dell'art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica n. 597, fino a concorrenza del limite corrispondente all'importo delle plusvalenze stesse, ridotto del 45 per cento, a titolo di ammortamento anticipato.

Va precisato che, ai fini fiscali, la determinazione delle quote di ammortamento del bene acquistato con le plusvalenze reinvestite va eseguita applicando i coefficienti tabellari sull'ammontare risultante dalla differenza tra il costo rivalutato del bene stesso al lordo della plusvalenza reinvestita e l'importo della plusvalenza accantonata al fondo e rivalutata nei modi sopraindicati.

L'importo corrispondente alla rivalutazione del fondo di ammortamento deve essere aggiunto al valore del fondo precedentemente iscritto in bilancio e, ai soli fini fiscali, al valore del fondo accantonato risultante dal registro dei beni ammortizzabili di cui all'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600.

Per quanto concerne i beni di proprietà di soggetti che esercitano attività in forza di concessione amministrativa, che al termine della concessione stessa dovranno essere gratuitamente devoluti all'ente concedente, le quote di ammortamento finanziario vanno rivalutate per l'intero ammontare effettivamente dedotto fino all'esercizio chiuso entro il 1981 sempre che le imprese concessionarie non abbiano effettuato l'ammortamento tecnico, nel qual caso dovranno essere rivalutate soltanto le quote relative a quest'ultimo.

Gli ultimi tre commi dell'art. 2 del provvedimento in rassegna riguardano la rivalutazione dei beni, mobili ed immobili, acquistati in dipendenza di contratti di locazione finanziaria (« leasing ») effettuabile con un metodo alternativo rispetto a quello previsto nel primo comma.

Come è noto, tale tipo di contratto consente all'impresa utilizzatrice, alla scadenza pattuita, di riscattare i beni acquisendoli definitivamente ad un prezzo notevolmente più basso rispetto al costo originario. In tali casi è possibile determinare il valore da iscrivere all'attivo del bilancio prendendo a base non il prezzo effettivamente pagato, bensì il costo originariamente sostenuto dall'impresa concedente, quale risulta iscritto nel suo bilancio dell'esercizio in cui il bene è stato consegnato al locatario ed applicando il coefficiente di rivalutazione relativo a tale esercizio; dall'importo così ottenuto deve essere sottratto un ammontare pari alla differenza tra il costo originario ed il prezzo di riscatto pagato dal soggetto che opera la rivalutazione, moltiplicato per il coefficiente medio del periodo durante il quale ha avuto effetto la locazione. Il risultato così ottenuto rappresenta il valore rivalutato del bene, a fronte del quale saranno iscritte le quote di ammortamento rivalutate relative ai periodi d'imposta decorsi dal momento in cui è avvenuto il riscatto.

Il calcolo sopra descritto può essere adottato solo se il costo originario sostenuto dall'impresa concedente risulta evidenziato nel contratto di « leasing », ovvero se tale costo viene attestato con apposita dichiarazione scritta dell'impresa stessa e sempreché la durata della locazione convenuta non sia inferiore ai due o ai cinque anni, rispettivamente per i beni mobili ed immobili, intendendosi per tale il periodo intercorrente tra la data di consegna del bene e quella prevista per il riscatto.

La data di consegna va provata con idonea documentazione.

Occorre inoltre che l'utilizzatore abbia esercitato il diritto di riscatto anteriormente alla data del 24 marzo 1983 di entrata in vigore della legge; diversamente la rivalutazione potrà essere eseguita dal concedente secondo la regola generale di cui all'art. 2 della legge.

A tale proposito si precisa che il riferimento temporale di cui sopra costituisce una deroga al principio generale secondo cui il bene rivalutabile deve risultare iscritto nel bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 1981, fermo restando che il bene stesso deve figurare nel bilancio in cui viene eseguita la rivalutazione.

b) *Metodo indiretto.*

La rivalutazione eseguita secondo il metodo indiretto si attua determinando, in primo luogo, l'ammontare massimo rivalutabile in funzione di tutti i beni posseduti e, successivamente, imputando l'importo così ottenuto al valore del bene o dei singoli beni, che si intendono rivalutare.

La prima delle suddette operazioni va effettuata eseguendo la somma algebrica dei seguenti importi:

80% del capitale proprio della società o ente risultante dal bilancio dell'esercizio chiuso nell'anno 1977;

60% dell'incremento o del decremento risultante dal bilancio dell'esercizio chiuso nell'anno 1978;

45% dell'incremento o del decremento risultante dal bilancio dell'esercizio chiuso nell'anno 1979;

30% dell'incremento o del decremento risultante dal bilancio dell'esercizio chiuso nell'anno 1980;

15% dell'incremento o del decremento risultante dal bilancio dell'esercizio chiuso nell'anno 1981.

Per le società e gli enti il cui primo esercizio si è chiuso nel 1978, nel 1979, nel 1980 o nel 1981 si assume come primo addendo, rispettivamente, l'importo del 60%, del 45%, del 30% o del 15% del capitale proprio risultante dal bilancio di tale esercizio.

Se in un esercizio il capitale proprio risulta interamente perduto, il decremento è rivalutato soltanto per la parte corrispondente all'ammontare del capitale proprio esistente alla chiusura dell'esercizio precedente; non sono rivalutabili i successivi decrementi né i successivi incrementi fino a concorrenza del ripianamento della perdita. Non si rivaluta la perdita emergente nell'esercizio chiuso nel 1977 né quella dell'esercizio chiuso in anni successivi qualora esso costituisca il primo esercizio di società di nuova costituzione.

Per un maggior chiarimento si procede alle seguenti esemplificazioni tenendo conto che gli esercizi successivi al 1981 non sono presi in considerazione in quanto i relativi incrementi o decrementi sono irrilevanti.

ESEMPIO 1

Esercizio	Coefficiente di rivalutazione	Capitale proprio	Rivalutazione	
—	—	—	—	
1977	80%	100	100 × 80% =	80
1978	60%	150	50 × 60% =	30
1979	45%	150	—	
1980	30%	150	—	
1981	15%	120	— 30 × 15% = —	4,5
Ammontare complessivo della rivalutazione eseguibile				105,5

ESEMPIO 2

Esercizio	Coefficiente di rivalutazione	Capitale proprio	Rivalutazione	
—	—	—	—	
1977	80%	100	100 × 80% =	80
1978	60%	80	— 20 × 60% = —	12
1979	45%	150	70 × 45% =	31,5
1980	30%	150	—	
1981	15%	120	— 30 × 15% = —	4,5
Ammontare complessivo della rivalutazione eseguibile				95

Lo stesso terzo comma dell'art. 3 contiene la nozione del capitale proprio che è dato dall'ammontare complessivo risultante dal bilancio o dal rendiconto, del capitale versato o fondo di dotazione o fondo patrimoniale, comunque formato, e dalle riserve, diminuito delle perdite e aumentato degli utili dell'esercizio non distribuiti. Sono esplicitamente escluse le riserve di cui all'art. 34 della legge n. 576 per le quali si fa rinvio a quanto sarà detto più avanti e quelle di cui agli articoli 36 e 83 della legge 10 giugno 1978, n. 295.

Il chiaro riferimento della disposizione legislativa all'ammontare del capitale e delle riserve risultanti dal bilancio o rendiconto rende evidente che i valori da assumere per il computo del capitale proprio della società sono esclusivamente quelli rilevanti ai fini civilistici. Pertanto assume importanza fondamentale l'esistenza di un bilancio o rendiconto e la qualificazione che a dette poste contabili viene conferita in tali documenti, rimanendo esclusa ogni indagine di merito circa l'effettiva natura delle poste stesse.

Per le principali voci che compongono il capitale proprio si forniscono le seguenti precisazioni:

1) capitale versato o fondo di dotazione o fondo patrimoniale: si deve assumere l'ammontare del capitale sociale che risulta non solo sottoscritto, ma anche versato; si tiene conto anche dei versamenti a fronte di aumento di capitale eseguiti dai soci prima della chiusura dell'esercizio, su conforme delibera adottata entro la predetta data, indipendentemente dalla data di omologazione;

2) si comprendono tra le riserve la riserva legale, la riserva statutaria e qualunque riserva, indipendentemente dal relativo regime fiscale. Rientrano infatti fra le riserve anche quelle costituite con utili esenti o in sospensione d'imposta (quali, ad esempio, quelle costituite ai sensi degli articoli 54 e 55 del decreto del Presidente della Repubblica n. 597), mentre rimangono escluse le varie forme di riserve occulte e quelle riserve che, pur essendo state identificate e tassate in sede di determinazione del reddito d'impresa, sono ri-

maste contabilizzate in altre voci del bilancio che non hanno il carattere formale di riserva. Pertanto, per quanto concerne in particolare le riserve tassate e quelle iscritte ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 5 novembre 1973, n. 660, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1973, n. 823, in sede di condono, esse sono comprese nel capitale proprio in quanto iscritte come tali in bilancio;

3) saldi attivi di rivalutazione monetaria iscritti in bilancio in base a specifiche disposizioni di leggi precedentemente emanate;

4) utili e perdite di precedenti esercizi riportati a nuovo e utile non distribuito o perdita dell'esercizio nel quale si opera la rivalutazione, indipendentemente dalla data della relativa delibera;

5) fondo sovrapprezzo azioni;

6) fondo acquisto azioni proprie, a nulla influendo che sia o meno avvenuto l'acquisto delle stesse.

Per quanto riguarda in particolare i fondi costituiti ai sensi del quinto comma dell'art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica n. 597, essi possono concorrere alla formazione del capitale proprio solo se risultano separatamente in bilancio con menzione della loro origine.

Inoltre, nei confronti delle società che hanno effettuato conferimenti aziendali ai sensi dell'art. 34 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, prorogato dall'art. 10 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, concorrono a formare il capitale proprio, nella misura in cui non sono più in regime di sospensione di imposta, le riserve iscritte in bilancio, a fronte delle azioni o quote ricevute, compresa la parte delle riserve stesse imputata a capitale.

Di contro, a titolo esemplificativo, si precisa che non concorrono alla formazione del capitale le seguenti voci:

1) capitale sociale sottoscritto ma non versato;

2) versamenti eseguiti dai soci quando non costituiscono versamenti in conto capitale ai sensi dell'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica n. 597;

3) riserve costituite da utili aventi la specifica funzione di sopperire a oneri dell'esercizio, quali quelle, ad esempio, per imposte e tasse, per oscillazione cambi, per rischi su crediti, ecc.;

4) riserve costituite a fronte degli apporti effettuati ai sensi dell'art. 34 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, prorogato dall'art. 10 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, compresa la parte imputata a capitale, nella misura in cui sono tuttora in regime di sospensione d'imposta; sono inoltre escluse dal computo del capitale proprio le perdite derivanti da perdite della società concentrataria, fino a concorrenza dell'ammontare delle predette riserve ancora in regime di sospensione d'imposta e per la parte riferibile alle azioni o quote ancora detenute. Rientra in questa fattispecie la svalutazione dei titoli ricevuti a fronte dei conferimenti agevolati, dovuta a diminuzione del patrimonio netto della società concentrataria dipendente da perdite di gestione. L'importo delle perdite corrispondenti a tale svalutazione, sia che la svalutazione stessa sa stata portata a diretta diminuzione dei titoli posseduti sia che sia stata evidenziata in un apposito fondo del passivo od abbia ridotto la riserva in sospensione di imposta, non concorre a formare il capitale proprio della società conferente (e, quindi, agisce come componente positivo dello stesso) nella misura in cui trova copertura nell'ammontare della riserva risultante ancora in regime di sospensione di imposta alla data di chiusura dell'esercizio con riferimento al quale la rivalutazione viene eseguita e limitatamente alla parte della perdita riferibile alle azioni o quote ancora possedute alla stessa data;

5) fondi di integrazione di cui all'art. 36 della legge 10 giugno 1978, n. 295;

6) fondo indennità licenziamento; fondo ammortamenti tecnici; fondo ammortamento finanziario; tutti gli altri fondi costituiti a copertura di specifici oneri e passività. Non rientrano in quest'ultima categoria i fondi costituiti a fronte di oneri generici (ad esempio fondo rischi diversi, fondo oscillazione valori, fondo oneri futuri, fondo spese impreviste, ecc.) ovvero quelli destinati all'autofinanziamento di futuri investimenti patrimoniali (fondo rinnovo impianti, fondo rinnovo magazzino, ecc.);

7) riserve non evidenziate in bilancio, anche se già identificate e acquisite a tassazione, se sono rimaste contabilizzate in altre voci del bilancio e non hanno assunto il carattere formale di riserva.

A norma dell'ultimo comma dell'art. 3 della legge, per le società cooperative e loro consorzi il capitale proprio comprende anche le somme versate dai soci persone fisiche, o trattenute ai soci stessi a titolo di prestito, a condizione che i versamenti e le trattenute siano effettuate esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale e non superino, per ciascun socio, la somma di lire dieci milioni (elevato a diciassette milioni per le cooperative di conservazione, lavorazione, trasformazione ed alienazione di prodotti agricoli e per le cooperative di produzione e lavoro) e che siano state rispettate le condizioni di cui all'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, cui fa esplicito rinvio la norma sopra menzionata.

Una volta determinato l'ammontare massimo delle rivalutazioni eseguibili, si deve procedere alla rettifica in aumento del valore dei singoli beni risultanti in bilancio. Nell'eseguire questa operazione deve essere osservato il limite invalicabile del valore effettivo di ciascun bene, previsto dall'art. 4 della legge.

Nell'ambito di tutti i beni oggettivamente rivalutabili, la rettifica dei valori iscritti in bilancio può interessare tutti o solo alcuni di essi, senza che debbano sussistere particolari rapporti tra l'ammontare delle singole variazioni in aumento eseguite.

Ove il soggetto interessato intenda operare la rivalutazione su categorie omogenee, la rivalutazione si intende ripartita sui beni appartenenti alla categoria in misura proporzionale.

Nelle ipotesi di rivalutazione di beni ammortizzabili non si procede alla contemporanea rettifica in aumento del relativo fondo di ammortamento: in ogni caso, la differenza tra il valore del bene rivalutato e l'ammontare del fondo rappresenta il costo residuo del bene stesso e non può superare il suo valore effettivo, secondo quanto precisato nel paragrafo 4.

Con riferimento alla rivalutazione di azioni, sempre che trattasi di titoli emessi da società controllate o collegate, ai sensi del quinto comma dell'art. 8 del

decreto ministeriale di attuazione, il maggior valore che si intende attribuire deve essere ripartito per ciascuna categoria in proporzione alle quantità di azioni acquisite in ogni esercizio fino a quello chiuso nell'anno 1981.

Nell'ambito di tale riparto occorre, tuttavia, rispettare i limiti di rivalutabilità economica stabiliti dall'art. 4 della legge e, pertanto, qualora il nuovo valore attribuibile in base al suddetto calcolo proporzionale risulti superiore a quello effettivo di una determinata quantità di azioni, l'eccedenza dovrà essere ulteriormente ripartita, sempre in misura proporzionale, tra le altre quantità residue dei medesimi titoli.

7. — *Imprenditori individuali società di persone ed enti non commerciali*

I soggetti indicati nel primo comma dell'art. 11 della legge (imprenditori individuali, società di persone ed enti non commerciali) non possono scegliere tra i due metodi alternativi di rivalutazione previsti dagli artt. 2 e 3 ma, analogamente a quanto disposto dalla legge n. 576 del 1975, possono eseguire la rivalutazione stessa soltanto con il metodo diretto di cui all'art. 2, indipendentemente dal fatto che siano obbligati alla tenuta della contabilità ordinaria o siano ammessi al regime della contabilità semplificata. Quest'ultima distinzione, tuttavia, assume rilevanza ai fini della individuazione dei beni rivalutabili così come chiarito nel precedente paragrafo n. 3.

In proposito si precisa che i beni rivalutabili dai soggetti obbligati alla tenuta della contabilità ordinaria devono in ogni caso risultare iscritti oltre che nel bilancio o rendiconto con riferimento al quale viene eseguita la rivalutazione, anche nel bilancio o rendiconto relativo al periodo d'imposta chiuso il 31 dicembre 1981, secondo quanto previsto dall'art. 2, primo comma, del decreto ministeriale. Gli enti non commerciali possono eseguire la rivalutazione nel primo bilancio o rendiconto approvato dopo l'entrata in vigore della legge e nel successivo; gli imprenditori individuali e le società di persone nel primo bilancio contenuto nell'inventario la cui vidimazione avviene dopo l'entrata in vigore della legge stessa e nel successivo. Si fa presente che ai sensi dell'art. 12, secondo comma, del decreto ministeriale, la vidimazione dell'inventario delle imprese individuali e delle società può essere effettuata, anche ai fini civilistici, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.

I soggetti che, nel periodo d'imposta nel quale eseguono la rivalutazione, non si siano avvalsi della facoltà di cui all'ultimo comma dell'art. 72-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 597, nel senso che abbiano optato per la determinazione forfettaria del reddito d'impresa, potranno rivalutare i beni che risultano regolarmente registrati o annotati nel registro degli acquisti di cui all'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; coloro, invece, che, avendo avuto un volume di affari inferiore a lire 6.000.000, non abbiano tenuto tale registro, potranno eseguire la rivalutazione sulla base dei costi rilevati dalle fatture o bollette doganali di cui al n. 4 dell'art. 31 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 633. Nel caso di rivalutazione di beni ammortizzabili, si presumono imputate ai periodi d'imposta il cui reddito è stato determinato forfettariamente quote di ammortamento corrispondenti a quelle massime consentite dall'applicazione dei coefficienti di cui al decreto ministeriale 29 ottobre 1974.

Con riferimento agli enti non commerciali si precisa che possono essere rivalutati i beni destinati all'attività commerciale e quelli utilizzati in modo promiscuo (attività commerciale e attività istituzionale), sempre che tale destinazione emerga chiaramente dal bilancio o da altre scritture contabili fiscalmente rilevanti.

Per i soggetti che usufruiscono del regime di contabilità semplificata, la rivalutazione va effettuata in un apposito prospetto sottoscritto dall'imprenditore, che va vidimato entro il termine di presentazione della dichiarazione (art. 12 del decreto ministeriale). Detto prospetto va allegato in originale, alla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui la rivalutazione viene effettuata; copia di esso deve essere allegata al registro degli acquisti previsto dall'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 e conservata con le stesse modalità.

Nella dichiarazione dei redditi dovrà essere fatta esplicita menzione dell'allegazione del prospetto.

La forma di redazione del prospetto è libera purché risulti, per ciascun bene da rivalutare, il prezzo di costo o di acquisto, l'anno di acquisizione, le eventuali quote di ammortamento annualmente calcolate, nonché il nuovo valore ottenuto per effetto della rivalutazione.

Per la tenuta del prospetto valgono le disposizioni contenute nell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e, pertanto, la bollatura e la vidimazione possono essere eseguite anche dagli uffici del registro. Si avverte, inoltre, che il prospetto medesimo costituisce soltanto prova di come è stata eseguita la rivalutazione, mentre rimane impregiudicato il potere dell'ufficio di esaminare ed accertare gli effetti della rivalutazione stessa in qualsiasi periodo d'imposta in cui si verificheranno.

8. — *Soggetti non residenti*

Tutti i soggetti non residenti nel territorio dello Stato che, peraltro, vi esercitano attività commerciali mediante stabili organizzazioni, possono eseguire la rivalutazione dei beni indicati nell'art. 1 della legge, relativi alla stessa stabile organizzazione, secondo le regole applicabili agli imprenditori individuali, alle società di persone e agli enti non commerciali, previste dall'articolo 11 precedentemente illustrate.

Si precisa che, ai fini delle modalità di esecuzione della rivalutazione monetaria non assume alcun rilievo la circostanza che il soggetto operante da non residente sia divenuto residente dopo la data di chiusura dell'esercizio con riferimento al quale intende eseguire la rivalutazione e, comunque, dalla data di entrata in vigore della legge (24 marzo 1983).

9. — *Effetti fiscali della rivalutazione e regime del saldo attivo*

Premesso che il maggiore importo derivante dalla effettuata rivalutazione si aggiunge all'intero costo del bene, ivi compreso l'ammontare di esso escluso dalla rivalutazione, si precisa che, in aderenza a quanto stabilito nel primo comma dell'art. 7 del decreto mini-

steriale del 19 aprile 1983, i maggiori valori attribuiti ai singoli beni in dipendenza della rivalutazione si considerano riconosciuti ai fini delle imposte sul reddito, come è peraltro desumibile dal secondo comma dell'art. 5 della legge, con riferimento alla deducibilità degli ammortamenti, e dal primo comma del successivo art. 8, in relazione alla non imponibilità dei saldi attivi.

Ne discende che i predetti nuovi valori, con le variazioni di cui alle disposizioni contenute nei commi secondo e seguenti dell'art. 7 del decreto ministeriale, costituiscono la nuova base per la determinazione degli ammortamenti fiscalmente deducibili, i quali, quindi, saranno commisurati ai valori rivalutati dei beni. Essi incideranno sul regime delle plusvalenze e delle minusvalenze nel senso che risulteranno, rispettivamente, diminuite ed aumentate.

Torna opportuno rilevare che gli accennati effetti spiegheranno afficacia a partire dall'esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, salva la facoltà prevista dall'art. 5 della legge e dell'art. 11 del decreto ministeriale, in virtù della quale gli effetti della rivalutazione, ai soli fini dell'ammortamento, possono essere anticipati all'esercizio con riferimento al quale la rivalutazione stessa viene effettuata.

Si osserva, inoltre, che i nuovi valori, a partire dall'esercizio successivo a quella della rivalutazione, saranna presi in considerazione anche ai fini della determinazione del limite del 5% del costo complessivo di tutti i beni ammortizzabili risultanti all'inizio del periodo di imposta dal registro dei beni ammortizzabili e riconosciuto ai fini delle imposte sul reddito, entro cui sono fiscalmente deducibili i costi di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.

Si reputa opportuno, infine, far presente, a conferma dell'orientamento assunto con riferimento alla precedente legge di rivalutazione del 1975, che la rivalutazione degli impianti effettuata in dipendenza della legge n. 72, non comporta la decadenza dalle agevolazioni tributarie previste dalla legge 22 luglio 1966, n. 614, richiamata nell'art. 30, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 601, per le imprese industriali operanti nei settori depressi del Centro-Nord, qualora risultino superati i limiti massimi degli investimenti in impianti fissi ivi stabiliti e come elevati dalla successiva legge 23 febbraio 1982, n. 47.

E ciò nel riflesso che i nuovi valori attribuiti ai detti impianti ed iscritti in bilancio discendono da un mero adeguamento monetario e non da una maggiore potenzialità economica e produttiva degli impianti stessi.

Il saldo attivo di rivalutazione è rappresentato dallo importo che deve essere iscritto nel passivo del bilancio in contropartita dei maggiori valori attribuiti ai diversi beni iscritti nell'attivo del bilancio stesso, solo parzialmente compensati dagli eventuali maggiori valori attribuiti ai relativi fondi di ammortamento. La sua determinazione rileva, pertanto, esclusivamente per i soggetti obbligati alla tenuta della contabilità ordinaria: ne consegue che, con riferimento al metodo indiretto, il quale può essere adottato solo dai soggetti indicati nell'art. 1 della legge in esame per i quali opera sempre tale obbligo, il saldo di rivalutazione monetaria deve essere in ogni caso determinato ed è costituito dall'incremento del capitale proprio derivante dalla rivalutazione secondo quanto illustrato in precedenza.

Nell'ipotesi di adozione del metodo diretto, il saldo attivo di rivalutazione è pari all'importo risultante dalla differenza intercorrente tra il nuovo valore dei beni rivalutati ed il relativo valore precedentemente iscritto in bilancio, ridotto dal maggior valore attribuito al fondo di ammortamento rivalutato rispetto al precedente valore del fondo stesso.

A norma del primo comma dell'art. 6 della legge, il saldo attivo di rivalutazione, ove non venga imputato a capitale, deve essere accantonato in una speciale riserva, designata con riferimento alla legge n. 72. In pratica l'operazione contabile è la seguente:

——— a ———

diversi diversi

rivalutazione eseguita ai sensi dell'art. 2 della legge 19 marzo 1983, n. 72			1200
immobili		1000	
mobili		200	
a fondo ammortamento immobili . .	150		
a fondo ammortamento mobili . . .	30		
a			
a riserva di rivalutazione ex legge 19 marzo 1983, n. 72			1020

oppure:

——— a ———

diversi riserva di rivalutazione (ex legge 19-3-1983, n. 72)

rivalutazione *eseguita ai sensi dell'art.* 3 *della* legge 19 marzo 1983, n. 72		1200
immobili	1000	
mobili	200	

Nell'ambito dei soggetti obbligati alla tenuta della contabilità ordinaria, la disciplina del saldo attivo di rivalutazione è diversa a seconda che trattasi dei soggetti indicati nell'art. 1 della legge, ovvero dei soggetti indicati nel successivo art. 11.

Per quanto riguarda i primi, gli articoli 6 e 8 della legge precisano, rispettivamente, il regime civilistico ed il regime fiscale della « Riserva di rivalutazione » iscritta in bilancio.

La riserva, ove non venga imputata al capitale può essere ridotta soltanto con l'osservanza delle disposizioni dei commi secondo e terzo dell'art. 2445 del codice civile: pertanto, la delibera della riduzione può essere eseguita solamente dopo tre mesi dall'iscrizione nel registro delle imprese e purché entro questo termine nessun creditore sociale anteriore all'iscrizione abbia fatto opposizione; malgrado tale opposizione il tribunale può consentire la riduzione previa presentazione, da parte della società, di idonee garanzie.

L'ipotesi di utilizzo delle riserve a copertura di perdite di esercizi precedenti viene disciplinata in maniera del tutto analoga a quella prevista dall'art. 23 della

legge n. 576: l'unica differenza si rileva nella precisazione contenuta nell'attuale testo secondo cui se la società non si limita alla copertura contabile della perdita ma intende procedere alla riduzione sostanziale e definitiva della riserva di rivalutazione, la delibera che svincola i futuri utili dall'obbligo di reintegro della riserva stessa deve essere adottata dall'assemblea straordinaria.

Tale formalità è richiesta, d'ora in poi, anche per i saldi iscritti in bilancio ai sensi della legge n. 576.

Ai sensi dell'art. 8, primo comma, della legge, il saldo attivo di rivalutazione non concorre alla formazione del reddito imponibile della società o dell'ente.

Se il saldo viene attribuito ai soci o ai partecipanti mediante riduzione della specifica riserva cui è stato imputato, ovvero, mediante riduzione del capitale sociale o del fondo di dotazione o patrimoniale, le somme attribuite ai soci o ai partecipanti concorrono a formare il reddito imponibile della società o dell'ente ed il reddito imponibile dei soci o partecipanti: questi ultimi, possono far valere il credito d'imposta di cui all'art. 1 della legge 16 dicembre 1977, n. 904.

L'indicata disciplina riguarda l'intero ammontare del saldo iscritto nel bilancio civile, a nulla rilevando, per quanto riguarda il metodo diretto, che esso derivi dalla rivalutazione di valori diversi da quelli fiscalmente riconosciuti. Non si tratta, infatti, di sottoporre a tassazione redditi in sospensione di imposta ma di una specifica misura atta a disincentivare la diminuzione di patrimonio sociale mediante la distribuzione ai soci. Dalla stessa « ratio » discende che il saldo di rivalutazione non incide sul regime delle perdite che, anche se coperte con detto saldo, possono essere ugualmente portate in diminuzione del reddito complessivo imponibile ai sensi degli articoli 17 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 598.

L'ultimo comma dell'art. 8 della legge precisa, infine, che nel caso in cui il saldo di rivalutazione sia stato imputato a capitale e che questo venga successivamente ridotto con rimborso ai soci o ai partecipanti, si presume che la riduzione ha anzitutto per oggetto, fino al corrispondente ammontare, la parte del capitale formata con il saldo di rivalutazione, con conseguente tassazione dello stesso. Identica regola del resto era già stabilita e continua ad applicarsi nei confronti degli eventuali saldi di rivalutazione iscritti in bilancio a norma di precedenti leggi.

Da quanto precede discende che i saldi attivi di rivalutazione monetaria non possono essere direttamente imputati nel conto economico e nel conto patrimoniale a copertura delle perdite, ma devono essere prima accantonate nella speciale riserva di cui all'art. 6 della legge.

Ne discende, altresì, che la riserva può essere ridotta, secondo le modalità prescritte dal citato art. 2445 del codice civile, soltanto dopo che i saldi in parola sono stati fatti affluire alla riserva del bilancio nel quale viene eseguita la rivalutazione.

Il saldo attivo di rivalutazione monetaria dovrà essere evidenziato nel prospetto delle variazioni di bilancio della dichiarazione dei redditi mod. 760, utilizzando la casella in bianco del rigo 82, colonna 2.

Per quanto concerne gli imprenditori individuali, le società di persone e gli enti non commerciali, obbligati alla tenuta della contabilità ordinaria, non sussistono regole particolari, né civilistiche né fiscali, per la contabilizzazione del saldo attivo di rivalutazione: lo stesso potrà quindi essere iscritto nel passivo del bilancio con una qualsiasi denominazione o imputazione e la sua utilizzazione è libera e non genera, in alcun caso, componenti positivi del reddito d'impresa.

Si precisa infine che gli imprenditori ammessi a regimi di contabilità semplificata procederanno solamente alla determinazione extracontabile del saldo attivo di rivalutazione.

10. — *Sanzioni*

L'art. 7 della legge commina a carico degli amministratori, dei sindaci e dei revisori l'ammenda da lire un milione a lire 10 milioni, salvo che il fatto non si configuri come un reato più grave, nell'ipotesi di violazione delle disposizioni contenute:

nell'art. 4, concernente le modalità e i limiti in cui vanno iscritti in bilancio o in inventario i valori risultanti dalla rivalutazione;

nell'art. 6, riguardante l'imputazione al capitale o a riserva dei saldi attivi di rivalutazione;

nell'art. 11, quarto comma, che pone a carico dei soggetti che si avvalgono della facoltà di eseguire la rivalutazione, esclusi quelli esonerati dalla tenuta della contabilità ordinaria, l'obbligo di redigere l'inventario e la compilazione del registro dei cespiti ammortizzabili.

In caso di condanna il giudice può altresì applicare la pena accessoria prevista dall'art. 2641 del codice civile, consistente nella incapacità dei soggetti suindicati a ricoprire presso qualsiasi impresa, per la durata non inferiore ad un anno e non superiore a tre anni, gli uffici direttivi di amministratore, sindaco, liquidatore e direttore generale.

Capitolo terzo

MODIFICAZIONI SOGGETTIVE

Analogamente a quanto già fatto con la circolare n. 10 del 30 dicembre 1975, si ritiene opportuno soffermarsi sulle modalità di applicazione della legge di rivalutazione monetaria con riferimento ai soggetti che siano stati interessati da particolari atti o procedure (fusioni, concentrazioni, trasformazioni e liquidazioni), precisando come tali fattispecie si coordinino, sia civilmente che fiscalmente, con le speciali norme dettate dalla predetta legge.

11. — *Fusioni*

L'ultimo comma dell'art. 2504 del cod. civ. prevede che « la società incorporante o quella che risulta dalla fusione assume i diritti e gli obblighi delle società estinte ».

Il principio sopra enunciato è ripreso, ai fini fiscali, dall'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, il quale sancisce che la fusione, sia propria che per incorporazione, non costituisce ipotesi di realizzo di plusvalenze o minusvalenze.

Da quanto sopra discende che, come già si ebbe ad affermare con la circolare n. 10 del 30 dicembre 1975, in relazione alla legge n. 576, la società incorporante o derivante dalla fusione può eseguire la rivalutazione dei beni, con il metodo diretto, con le stesse modalità, alle stesse condizioni e nella stessa misura in cui, ove la fusione o la incorporazione non fossero avvenute, avrebbero potuto procedervi le società stesse o incorporate.

Per la società incorporante o risultante dalla fusione che, avendone i requisiti alla chiusura dell'esercizio in cui si effettua la rivalutazione, intenda adottare il metodo indiretto, l'art. 8 del decreto ministeriale, in attuazione del suindicato principio, dispone che per la determinazione dell'ammontare massimo complessivamente rivalutabile si tiene conto per gli esercizi anteriori alla fusione del capitale proprio di tutti i soggetti fusi o incorporati e dei rispettivi esercizi di formazione. Ciò vale, naturalmente, solo con riferimento alle preesistenti società che, per la loro veste giuridica, rientrino tra i soggetti previsti dal primo comma dell'art. 1; pertanto, non potrà in nessun modo prendersi in considerazione il capitale proprio di società fuse o incorporate che avessero la forma di società di persone.

Nel caso in cui le società che abbiano già provveduto alla rivalutazione ai sensi della presente legge siano incorporate in altra società che intenda procedere alla rivalutazione dopo la incorporazione, si osservano le seguenti regole:

a) se la società ha adottato il metodo diretto e la società incorporante intende utilizzare lo stesso metodo, essa potrà rivalutare oltre i beni propri, anche quelli provenienti dalla società incorporata ma nella misura in cui quest'ultima non abbia già usufruito della rivalutazione;

b) se la società incorporata ha adottato il metodo indiretto e la società incorporante intende adottare il metodo diretto, quest'ultima può rivalutare soltanto i beni propri, non quelli provenienti dalla società incorporata;

c) se la società incorporata ha applicato il metodo diretto e la società incorporante intende adottare il metodo indiretto vale la soluzione sub *b*) e il computo del capitale proprio va effettuato senza tener conto degli incrementi e dei decrementi relativi al capitale proprio della società incorporata né degli incrementi ne dei decrementi derivanti alla società incorporante per effetto dell'incorporazione;

d) nel caso che entrambe adottino il metodo indiretto vale quanto detto sub *c*),

Nel caso di fusione propria, la società risultante dalla fusione potrà adottare il metodo indiretto solo relativamente alle società fuse che non abbiano effettuato la rivalutazione; negli altri casi valgono i medesimi criteri esposti per i casi di incorporazione.

Per quanto riguarda la natura e le condizioni di rivalutabilità dei beni si applica, anche in caso di fusione, il principio generale di riferimento alla data di chiusura dell'esercizio in relazione al quale si opera la rivalutazione, nonché le diverse disposizioni speciali illustrate nei precedenti paragrafi.

Per connessione di argomento, è opportuno accennare alla disciplina di rivalutazione delle azioni o quote ricevute in concambio a seguito di fusioni.

Al riguardo si richiamano le istruzioni già fornite con nota n. 9/1195 del 26 luglio 1976, con la quale è stato chiarito che l'operazione di concambio delle azioni attua una pura e semplice sostituzione dei titoli intestati alle società estinte con i titoli della società incorporante o risultante dalla fusione.

Per quanto riguarda la verifica della condizione relativa all'esistenza del rapporto di controllo o di collegamento di cui all'art. 2359 del codice civile, si precisa che tale condizione va verificata nei confronti dell'emittente (società incorporante o risultante dalla fusione) alla data di chiusura dell'esercizio con riferimento al quale la rivalutazione viene effettuata (ovvero con riferimento al 23 marzo 1983, come chiarito a pag. 11) a nulla rivelando la situazione preesistente alla data della fusione nei confronti delle società estinte.

12. — *Concentrazioni*

L'operazione di concentrazione si ha quando un imprenditore commerciale cede ad una società preesistente o appositamente costituita un insieme di beni, tra loro coordinati in modo da costituire un'azienda o un complesso aziendale, ricevendo per corrispettivo azioni o quote rappresentative, in tutto o in parte, del capitale sociale della società concentrataria. Quest'ultima, pertanto, potrà eseguire la rivalutazione di detti beni solo se l'operazione ha avuto effetto non oltre l'ultimo esercizio chiuso entro il 31 dicembre 1981.

Se viene adottato il metodo diretto, dovrà essere applicato il coefficiente di rivalutazione relativo all'esercizio in cui è stata effettuata la concentrazione, a nulla rilevando, a differenza di quanto avviene nei casi di fusione, la data alla quale risale l'originario acquisto del bene da parte del soggetto conferente.

In proposito si precisa che i coefficienti di rivalutazione vanno applicati sul costo di acquisto del bene senza tener conto del fondo di ammortamento iscritto presso la società concentrante che sia stato erroneamente riportato nelle scritture della società concentrataria (vedasi quanto in proposito chiarito con circolare n. 9, protocollo n. 9/252, del 21 marzo 1980).

Se, invece, viene adottato il metodo indiretto, dovrà prendersi in considerazione unicamente il patrimonio netto della società concentrataria, non assumendo, ovviamente, alcuna rilevanza il patrimonio netto del soggetto conferente.

13. — *Trasformazione*

Partendo dalla premessa che la trasformazione determina un semplice mutamento della veste giuridica della società, non si pone alcun problema nell'applicazione delle norme sulla rivalutazione, qualora tale operazione venga posta in essere nell'ambito dello stesso tipo di società (tra società di persone o tra società di capitali).

A diversa conclusione si perviene, invece, se una società di capitale si trasforma in società di persone o viceversa e se ciò accade prima che sia stata effettuata la rivalutazione dei beni.

Nel primo caso, infatti, non si potrà procedere alla rivalutazione con il metodo indiretto, essendo venuta meno la qualificazione soggettiva richiesta dalla legge per tale procedimento di rivalutazione.

Nel secondo caso, invece, la rivalutazione con il metodo indiretto è ammessa, assumendo come termine di riferimento il capitale proprio degli esercizi chiusi dopo la trasformazione ed applicando al primo di questi esercizi i criteri di calcolo dettati dall'art. 8, secondo comma, del decreto ministeriale per le società di nuova costituzione.

14. — *Liquidazioni*

I soggetti per i quali abbia avuto inizio la procedura della liquidazione, possono eseguire la rivalutazione dei beni ricompresi tra quelli indicati nell'art. 1 della legge in commento, per i quali sussistano le condizioni di cui al paragrafo 3.

L'operazione non presenta particolari problemi in quanto tornano applicabili, anche in questa ipotesi, tutte le regole illustrate nei paragrafi precedenti.

Per altro, si ritiene opportuno precisare che, per quanto attiene ai soggetti indicati nel primo comma dell'art. 1, nei cui confronti sussiste l'obbligo dell'iscrizione in bilancio del saldo attivo di rivalutazione monetaria con imputazione al capitale sociale o alla speciale riserva prevista dall'art. 6 della legge, nel momento in cui si perviene al riparto finale del capitale ai soci, si verificherà il presupposto della tassazione ai sensi del secondo comma del successivo art. 8: più precisamente, se risulterà attribuito ai soci l'intero saldo attivo di rivalutazione o una residua parte, il relativo importo concorrerà alla formazione del reddito imponibile sia della società che dei soci stessi.

PARTE SECONDA

DISPOSIZIONI MODIFICATIVE DELLE NORME CONTENUTE NEI DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 SETTEMBRE 1973, N. 597, N. 599, N. 600 E N. 601, NONCHE' DI ALTRE NORME DI LEGGE.

15. — *Integrazione dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 (art. 12 della legge).*

L'art. 12 della legge n. 72 aggiunge quattro commi nell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica n. 597, che, come noto, detta le regole per la valutazione delle rimanenze finali dei beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa.

Il primo dei suddetti commi aggiunti prevede che la valutazione delle rimanenze può essere effettuata, oltre che con i criteri di cui al secondo comma o al terzo comma dell'art. 62, adottando una delle seguenti modalità:

a) determinando il valore secondo il cosidetto « metodo del dettaglio »;

b) attribuendo un valore pari al maggiore tra gli ultimi due costi di acquisto;

c) attribuendo il costo unitario medio d'acquisto sostenuto nel periodo d'imposta.

Il metodo di cui al punto *a)* è consentito solo ai soggetti che esercitano l'attività di commercio al minuto e risponde alle esigenze delle imprese che operano nel settore della grande distribuzione, la cui gestione è contraddistinta dall'acquisto e dalla vendita di un gran numero di beni aventi caratteristiche merceologiche diverse. La rivelazione della movimentazione di tali beni è oltremodo difficile, sia per la struttura « divisa » dell'azienda appartenente a tale settore sia per il continuo variare delle quantità.

Il « metodo del dettaglio » (« Retail Inventory Method ») di cui alla lettera *a)*, per quanto concerne la determinazione del valore delle rimanenze si discosta dal criterio LIFO, mentre, in termini di quantità, prescinde dalla inventariazione fisica delle giacenze. Esso si basa sulla contrapposizione tra i valori al costo (annotati in apposito registro tenuto presso la sede centrale) ed i valori alla vendita (i cui movimenti di carico e scarico sono annotati in appositi registri tenuti dalle filiali) aggiornati periodicamente, sempre e soltanto in termini di valore.

In particolare, le modalità di applicazione del metodo anzidetto possono articolarsi come segue:

il carico di magazzino va rilevato sia al prezzo di costo che al prezzo di vendita e vanno, inoltre, rilevate sia le rivalutazioni che le svalutazioni delle merci in giacenza, conseguenti ad aumenti o diminuzioni dei prezzi di vendita intervenuti nel periodo;

la differenza tra il valore di vendita della merce trattata ed il relativo costo costituisce il ricarico che viene espresso in percentuale del valore ai prezzi di vendita;

il complemento a 100 di tale percentuale rappresenta il costo di acquisto delle merci;

il valore delle rimanenze viene determinato sottraendo dal totale delle merci disponibili, espresse ai prezzi di vendita, l'ammontare dei ricavi; l'importo che ne risulta, espresso ai prezzi di vendita, va riportato al prezzo di costo moltiplicandolo per il suddetto complemento a 100 della percentuale di ricarico;

ai fini delle registrazioni di magazzino i movimenti di carico e scarico delle merci vanno registrati per gruppi sufficientemente omogenei (reparti, sezioni o simili, costituiti da beni affini sotto il profilo commerciale) e per ciascun gruppo l'azienda deve riportare il valore di vendita al valore di costo, riducendo il primo in base alla percentuale corrispondente al margine lordo e di cui si è detto sopra.

Il metodo di valutazione di cui alla lettera *b)* può essere adottato da tutti i soggetti titolari di reddito di impresa, indipendentemente dal tipo di attività commerciale esercitata. La sua applicazion comporta l'abbandono dei diversi criteri eventualmente seguiti nei precedenti periodi d'imposta e la determinazione del valore delle rimanenze di ciascuna categoria omogenea dei beni esistenti alla fine dell'esercizio moltiplicando il numero delle unità in essa comprese per il maggiore fra gli ultimi due costi di acquisto sostenuti nel periodo d'imposta.

Se nel corso del periodo d'imposta non sono stati eseguiti acquisti di beni di una determinata categoria omogenea, ovvero se è stato eseguito un solo acquisto, il metodo in esame non può essere applicato.

Il metodo di valutazione di cui alla lettera *c*) è anch'esso applicabile indipendentemente dal tipo di attività svolta e prevede l'attribuzione, a tutte le unità di ogni categoria omogenea di beni in rimanenza, del costo unitario medio sostenuto nel periodo d'imposta: tale valore sarà determinato dividendo il costo complessivo degli acquisti eseguiti nell'esercizio per il numero delle unità acquistate, senza tener conto del numero e del valore delle eventuali rimanenze iniziali, ne del diverso rapporto quantitativo tra i singoli acquisti.

Anche questo metodo non può trovare applicazione nel caso in cui, nel corso del periodo d'imposta, è stato eseguito per una determinata categoria omogenea un solo acquisto.

Il contribuente che si avvale di uno dei metodi precedentemente illustrati dovrà adottarlo per almeno sei periodi d'imposta consecutivi, fatta salva la facoltà di eseguire la valutazione al valore normale dell'ultimo trimestre, nel caso in cui ricorra l'ipotesi prevista dal quarto comma del citato art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica n. 597.

Dopo il sesto periodo d'imposta il metodo di valutazione potrà essere modificato, previa comunicazione scritta al competente ufficio delle imposte, ai sensi del primo comma dell'art. 75 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 597.

In virtù del terzo comma aggiunto nell'art. 62 anzidetto, le disposizioni concernenti i nuovi metodi di valutazione delle rimanenze si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1974 a condizione che il metodo, una volta adottato, sia stato costantemente seguito.

Entro tali limiti la norma ha effetto retroattivo e comporta sanatoria per i soggetti che avessero precedentemente adottato uno dei nuovi criteri di valutazione.

Si precisa che dette disposizioni, fatto salvo quanto sopra rilevato, spiegano efficacia dal periodo d'imposta in corso alla data (24 marzo) di entrata in vigore della legge n. 72.

Si rammenta tuttavia che il contribuente che intende adottare uno dei nuovi metodi di valutazione delle rimanenze deve darne comunicazione scritta all'ufficio delle imposte nel termine stabilito per la presentazione della dichiarazione e la comunicazione stessa ha effetto dal periodo d'imposta successivo salva opposizione motivata dall'ufficio, giusta quanto disposto dall'art. 75, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 597.

Si rammenta altresì che tale comunicazione va presentata autonomamente senza cioè allegarla alla dichiarazione, in conformità alle disposizioni impartite con la circolare del 15 dicembre 1982, n. 50, protocollo n. 9/809/S.

L'ultimo dei nuovi commi aggiunti nell'art. 62, stabilisce infine che, se per effetto della rivalutazione eseguita secondo uno dei metodi sopra indicati, le rimanenze risultano rivalutate rispetto al precedente periodo d'imposta, il maggiore valore ad esse attribuito, a parità di quantità, concorre per un quinto alla formazione del reddito d'impresa nel periodo d'imposta e, per i restanti quattro quinti, in quote costanti, alla formazione del reddito d'impresa dei quattro periodi d'imposta successivi.

16. — *Norme concernenti le società cooperative (articoli 14, 17, ultimo comma, e 18 della legge).*

Il primo comma dell'art. 14 della legge n. 72 stabilisce che, per l'esercizio in corso alla data (24 marzo 1983) della sua entrata in vigore e per i due successivi, gli utili prodotti dalle società cooperative di cui al titolo terzo del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) e dell'imposta locale sui redditi (ILOR) se imputati ad aumento gratuito delle quote di partecipazione sottoscritte da ciascun socio. L'imputazione degli utili non può essere eseguita in ciascun esercizio per un ammontare superiore al dieci per cento del valore nominale delle quote.

L'imputazione eseguita nel secondo e nel terzo dei tre esercizi previsti dalla legge potrà tener conto degli aumenti gratuiti eseguiti rispettivamente nel primo e nel secondo esercizio, in quanto detti aumenti hanno comportato l'elevazione del valore nominale delle singole quote.

Il secondo comma dello stesso art. 14 stabilisce peraltro che gli utili di cui sopra costituiscono reddito a tutti gli effetti, sia per la società sia per i soci, nel periodo d'imposta in cui viene effettuato il rimborso di capitale ai soci, fino a concorrenza dell'ammontare imputato ad aumento della quota di partecipazione.

Per connessione di argomenti si rileva che ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 17 la remunerazione del capitale sociale delle cooperative e dei consorzi non può in nessun caso essere superiore alla remunerazione dei prestiti sociali fiscalmente agevolati.

La norma costituisce una modifica di quanto disposto dal primo comma, lettera *a*), dell'art. 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, che pone quale condizione necessaria per la sussistenza dei requisiti mutualistici cui sono subordinate le agevolazioni fiscali, il divieto di distribuzione di dividendi in misura superore all'interesse legale sul capitale versato. La remunerazione massima del capitale ora ammessa è, invece, pari a quella prevista dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e cioè l'equivalente del tasso di interesse previsto per i buoni postali fruttiferi, aumentato di 2,5 punti per effetto della disposizione di cui all'art. 6-*bis* del decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693, nel testo modificato dalla legge di conversione 22 dicembre 1980, n. 891.

L'art. 18 della legge in esame, ad integrazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, introduce l'art. 27-*quinquies*, con il quale si stabilisce che le società cooperative ed i loro consorzi possono costituire ed essere soci di società per azioni o a responsabilità limitata.

Le disposizioni contenute negli articoli 17 e 18 della legge hanno effetto dal giorno successivo a quella della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* (24 marzo 1983).

17. — *Elevazione di alcuni limiti di valore contenuti in varie disposizioni di legge (articoli 15, 16 e 17 della legge).*

In considerazione delle intervenute variazioni del metro monetario, gli articoli 15, 16 e 17 della legge prevedono l'aumento di alcuni limiti di valore stabiliti da

varie disposizioni di legge in quanto non più adeguati a soddisfare le esigenze per le quali sono stati originariamente fissati.

I limiti modificati sono i seguenti:

a) il valore nominale delle azioni di una banca popolare possedute da ciascun socio non può superare i 15 milioni di lire o i 7,5 milioni di lire a seconda che la banca abbia un capitale non inferiore o inferore a 500 milioni di lire (art. 2 della legge 11 dicembre 1952, n. 3093, e successive modificazioni, ora ulteriormente modificato dall'art. 15 della legge n. 72);

b) i limiti oltre i quali, per la costituzione degli aumenti di capitale sociale si rende necessaria la preventiva autorizzazione del Ministro per il tesoro, ai sensi della legge 3 maggio 1955, n. 428, e successive modificazioni, sono elevati a lire 5 miliardi (art. 16 della legge n. 72);

c) i limiti di 2 milioni e 4 milioni di lire previsti dal primo comma dell'art. 24 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, sono elevati rispettivamente a lire 20 milioni e 30 milioni; il limite di lire ventimila, previsto dal secondo comma dello stesso art. 24, è elevato a lire centomila. La disposizione si applica anche ai consorzi o alle cooperative aventi ad oggetto esclusivo o principale la prestazione alle imprese consociate o socie di garanzie mutualistiche e di servizi concernenti il controllo qualitativo dei prodotti, compresa l'applicazione dei marchi di qualità (art. 17 della legge n. 72).

Le disposizioni contenute negli articoli 15, 16 e 17 della legge entrano in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* (24 marzo 1983).

18. — *Modalità di applicazione della ritenuta d'acconto sugli interessi attivi dei conti correnti interbancari per servizi resi* (*art.* 19 *della legge*).

Con riguardo agli interessi dei conti correnti reciproci per servizi resi (c.d. « conti correnti interbancari »), l'art. 19 della legge n. 72 ha risolto il problema, sorto in merito alle modalità di applicazione della ritenuta d'acconto prevista dal secondo comma dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e cioè se la ritenuta su detti interessi debba applicarsi sul saldo degli interessi attivi e passivi risultante da tali conti, ovvero se debba applicarsi sull'intero ammontare degli interessi attivi (così detto conteggio « a conto aperto »).

La disposizione del primo comma dell'art. 19 reca, per quanto concerne i conti correnti interbancari per servizi resi, l'interpretazione autentica del richiamato secondo comma dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600, chiarendo che, fino a tutto il 31 dicembre 1982, la ritenuta deve essere commisurata sulla differenza, o saldo, degli interessi risultanti alla chiusura dei conti correnti in argomento.

Il secondo comma dello stesso art. 19 ha, invece, carattere innovativo e dispone che, con effetto dal 1° gennaio 1983, la ritenuta d'acconto va commisurata sulla differenza, o saldo, degli interessi risultanti alle chiusure trimestrali dei conti stessi.

19. — *Ulteriori deduzioni ai fini dell'imposta locale sui redditi per determinate categorie di imprese* (*art.* 13 *della legge*).

Il primo comma dell'art. 13 della legge n. 72 prevede che, a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data (24 marzo 1983) di entrata in vigore della legge stessa, cioè del periodo d'imposta 1983, ferma restando la deduzione prevista dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 599, è concessa, ai fini dell'applicazione dell'imposta locale sui redditi, una ulteriore deduzione dal reddito d'impresa in favore dei seguenti soggetti:

a) le imprese artigiane iscritte nell'albo previsto dall'art. 9 della legge 25 luglio 1956, n. 860, comprese le imprese di trasporto e attività connesse se iscritte nell'albo di cui all'art. 9 medesimo;

b) imprese che esercitano attività di commercio al minuto, di intermediazione o di rappresentanza di commercio, di prestazioni alberghiere o di somministrazione di alimenti e bevande nei pubblici esercizi e nelle mense aziendali;

c) imprese che esercitano la pesca marittima o in acque interne.

Ai sensi del secondo comma dell'art. 13, detta ulteriore deduzione, che va ragguagliata ad anno, è pari al trenta per cento del reddito calcolato al netto della deduzione del cinquanta per cento prevista dall'art. 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica numero 599. Lo stesso secondo comma dell'art. 13 stabilisce che, in ogni caso, l'ulteriore deduzione, sempre ragguagliata ad anno, spetta in misura non inferiore a lire 2 milioni né superiore a lire 4 milioni.

La disposizione medesima prevede per le imprese artigiane di cui alla lettera *a*), che impieghino nella azienda, per la maggior parte del periodo d'imposta, almeno un apprendista, l'elevazione della misura minima e massima dell'ulteriore deduzione, rispettivamente, a 3 e 6 milioni; se poi le imprese in questione impiegano due o più apprendisti, le misure stesse sono elevate a 4 e ad 8 milioni.

L'ufficio delle imposte potrà verificare la esistenza di tali presupposti direttamente dai libri paga e matricola e dal pagamento dei contributi previdenziali.

Per espressa previsione dello stesso secondo comma dell'art. 13, per la concessione della ulteriore deduzione, anche per le misure maggiorate a favore delle imprese artigiane, si applicano le disposizioni di cui al secondo e quinto comma dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 599; pertanto l'ulteriore deduzione si applica a condizione che l'imprenditore presti la propria opera nell'impresa e che tale prestazione costituisca la sua occupazione prevalente.

Il richiamo al quinto comma dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 599 comporta che nei confronti dei titolari di più redditi per i quali spetta l'anzidetta ulteriore deduzione, l'ammontare della medesima, entro i precisati limiti minimo e massimo, va determinato sul cumulo dei redditi stessi con imputazione proporzionale a ciascuno di essi.

Poiché l'art. 13 fa riferimento alle « imprese », senza distinguere tra imprese individuali e societarie, deve ritenersi applicabile anche il quarto comma dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 599, nel

senso che alle maggiori deduzioni hanno diritto anche le società di persone. Pertanto, l'ulteriore deduzione di cui trattasi, beninteso nei limiti minimo e massimo precisati, spetta anche alle imprese di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) costituite sotto forma di società di persone e va calcolata con riferimento alla quota di reddito spettante a ciascuno dei soci che presti la propria opera nella impresa purché tale prestazione costituisca la sua occupazione prevalente.

Alle società di persone che esercitano le attività di cui alla richiamata legge n. 860 del 1956, la disposizione di cui al quarto comma del citato art. 7, si applica a condizione che la società di persone sia iscritta nell'albo previsto nell'art. 9 della stessa legge n. 860.

Le intendenze di finanza e gli ispettorati compartimentali delle imposte dirette accuseranno ricevuta della presente circolare alla Direzione generale delle imposte dirette di questo Ministero; gli uffici distrettuali e i centri di servizio delle imposte dirette alle rispettive intendenze di finanza.

Il Ministro: FORTE

ALLEGATI

LEGGE 19 marzo 1983, n. **72.**

Rivalutazione monetaria dei beni e del capitale delle imprese; disposizioni in materia di imposta locale sui redditi concernenti le piccole imprese; norme relative alle banche popolari, alle società per azioni ed alle cooperative, nonché disposizioni in materia di trattamento tributario dei conti interbancari.

(Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 23 marzo 1983)

(*Omissis*).

DECRETO 19 aprile 1983.

Modalità di attuazione delle disposizioni della legge 19 marzo 1983, n. 72, concernenti la rivalutazione monetaria dei beni delle imprese.

(Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 110 del 22 aprile 1983)

(*Omissis*).

(3100)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL TESORO

Concorso, per esami, a trenta posti di consigliere nel ruolo della carriera direttiva dell'amministrazione centrale del tesoro, da destinare ai servizi della Direzione generale delle pensioni di guerra.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185;
Vista la legge 12 agosto 1962, n. 1289;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;
Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;
Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;
Visto l'articolo unico della legge 6 agosto 1981, n. 432, che converte, con modificazioni, il decreto-legge 6 giugno 1981, numero 283;
Visto il decreto ministeriale 29 maggio 1982, registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 1982, registro n. 19 Tesoro, foglio n. 139, con il quale le unità portate in aumento della dotazione organica dell'amministrazione centrale del tesoro dall'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, sono state ripartite, tra le diverse qualifiche funzionali, di cui alla legge 11 luglio 1980, n. 312, in relazione alle necessità di funzionalità e di operatività dei servizi della Direzione generale delle pensioni di guerra;
Ravvisata la necessità di bandire il concorso per il conferimento dei suddetti posti relativi alla qualifica di accesso alla carriera direttiva, tenendo altresì presente il disposto dell'art. 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1077/1970 sulla riserva di posti a favore del personale della stessa amministrazione in possesso dei prescritti requisiti;
Ritenuto di prescindere dall'autorizzazione di cui all'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249;
Visto il decreto interministeriale 19 dicembre 1972, registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 1973, registro n. 7 Tesoro, foglio n. 330, con il quale sono state stabilite le nuove piante organiche e le qualifiche relative ai ruoli delle carriere direttive dell'amministrazione centrale del tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a trenta posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'amministrazione centrale del tesoro, da destinare ai servizi della Direzione generale delle pensioni di guerra.

Dieci dei posti messi a concorso sono riservati agli impiegati dei ruoli organici dell'amministrazione centrale del tesoro.

Dei rimanenti posti messi a concorso:

a) un terzo è riservato a coloro i quali comunque assunti o denominati, con retribuzione su fondi stanziati nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, nel triennio precedente la data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al presente concorso, abbiano prestato servizio nell'amministrazione centrale del tesoro per almeno trecentosessanta giorni complessivi (in servizio al 1° settembre 1962);

b) un sesto è riservato agli impiegati dell'amministrazione centrale del tesoro in possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

B) Età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 35 anni, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

1) del personale civile di ruolo dello Stato;

2) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, cessati dal servizio a domanda ed anche di autorità in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

4) degli aspiranti che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 1, comma terzo, lettera *a*), del presente decreto.

C) Buona condotta.

D) Idoneità fisica all'impiego.

E) Godimento dei diritti politici.

F) Laurea in giurisprudenza, conseguita in una università della Repubblica, ovvero:

1) laurea in economia e commercio conseguita in una università della Repubblica od in un istituto superiore di scienze economiche e commerciali, compresa l'università commerciale «Luigi Bocconi» di Milano, ovvero laurea in scienze coloniali, conseguita presso l'Istituto universitario orientale di Napoli, ovvero laurea in scienze economico-marittime, rilasciata dall'Istituto universitario navale di Napoli, ovvero laurea in scienze economiche e bancarie o laurea in scienze economiche conseguite presso la facoltà di scienze economiche e bancarie dell'Università di Siena, ovvero laurea in economia politica o in economia aziendale conseguite presso la facoltà di economia e commercio delle università statali e di quelle non statali riconosciute per rilasciare titoli aventi valore legale, ovvero laurea in scienze economiche e sociali conseguita preso la facoltà di scienze economiche e sociali dell'Università della Calabria;

2) laurea in sociologia conferita dal libero istituto superiore di scienze sociali di Trento o dalle università statali e libere riconosciute o laurea in scienze sociali e sindacali rilasciata dall'Università di Ferrara ovvero laurea in scienze politiche conseguita in una università della Repubblica o laurea in scienze politiche ed amministrative conseguita presso la facoltà di scienze politiche dell'Università di Roma o presso la scuola preesistente alla facoltà stessa ovvero una delle lauree conseguite presso le scuole o facoltà analogamente ordinate in altre università od istituti superiori della Repubblica ai sensi dell'art. 36 del regio decreto 4 settembre 1925, n. 1604.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Per difetto dei requisiti prescritti, l'amministrazione può disporre in ogni momento la esclusione dal concorso con provvedimento motivato.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, da compilarsi sulla prescritta carta da bollo, dovrà pervenire alla Direzione generale degli affari generali e del personale del Ministero del tesoro, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite alla predetta Direzione generale degli affari generali e del personale a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda relativa i candidati devono dichiarare:

1) la data e il luogo di nascita, nonché, nel caso abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le condanne penali eventualmente riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale o successiva riabilitazione anche se non revocata), i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico ed ogni altro procedimento penale conclusosi con decisione diversa dal proscioglimento o dall'assoluzione con formula piena (cioè perchè il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto);

5) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'università presso la quale è stato conseguito e dell'anno accademico relativo;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) gli eventuali servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Dalla domanda deve risultare, altresì, il domicilio ed il recapito cui indirizzare le evenutali comunicazioni.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma da opporre in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.

Per i dipendenti statali e per coloro che si trovino alle armi è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

I concorrenti che abbiano superato il colloquio dovranno presentare o far pervenire direttamente alla Direzione generale degli affari generali e del personale del Ministero del tesoro, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i documenti attestanti gli eventuali titoli che diano loro diritto, a norma delle vigenti disposizioni, ad avere la precedenza o la preferenza nella nomina.

Art. 5.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

A tal fine, i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare o far pervenire direttamente alla Direzione generale degli affari generali e del personale del Ministero del tesoro, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti, in carta da bollo:

1) estratto dell'atto di nascita rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine se il candidato sia nato nel territorio della Repubblica ovvero, se essendo nato all'estero, sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato della competente autorità consolare.

I concorrenti che abbiano superato i 35 anni di età debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla elevazione del limite massimo di età od alla esenzione dal rispetto del limite stesso;

2) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano;

3) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura presso il tribunale;

5) certificato medico rilasciato dal medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre e che ha eseguito gli accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonché la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine dell'aspirante stesso all'impiego e il normale e regolare rendimento di lavoro.

Il certificato medico che presenteranno i candidati mutilati o invalidi di guerra ed assimilati dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione potrà far sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

6) diploma originale di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2, lettera *F*). In luogo del diploma originale, i candidati potranno produrre una copia del diploma stesso, in bollo, autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Nel caso che il diploma non sia stato rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare, in carta da bollo, il certificato contenente la dichiarazione che il certificato stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma;

7) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Gli impiegati dei ruoli organici e gli operai di ruolo delle amministrazioni dello Stato potranno limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo e la copia integrale dello stato di servizio civile, salvo che non l'abbiano già presentata per i fini considerati dal precedente art. 4.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa potranno limitarsi a presentare i documenti di cui ai numeri 1), 3), 4) e 6) del presente articolo ed un certificato rilasciato, in carta da bollo, dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica all'impiego al quale aspirano.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel secondo comma del presente articolo.

Art. 6.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purché esibiscano un certificato del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza comprovante esplicitamente la loro iscrizione nell'elenco previsto dall'art. 15 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173.

Art. 7.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare ad altri concorsi indetti dal Ministero del tesoro o da altri Ministeri.

E' fatta tuttavia salva a favore dei profughi dai territori di confine la facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso però dovranno essere prodotte, con la osservanza dei termini previsti nei precedenti articoli 4 e 5, copie autentiche dei detti documenti ed atti rilasciate dai menzionati uffici.

I profughi anzidetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè questi siano riconosciuti idonei dall'amministrazione.

Art. 8.

L'esame consisterà in due prove scritte e in un colloquio.

Le prove scritte verteranno sulle seguenti materie, raggruppate in due parti:

parte prima: economia politica, scienza delle finanze, diritto finanziario e contabilità di Stato;

parte seconda: diritto privato (diritto civile e commerciale), diritto costituzionale e diritto amministrativo.

Il colloquio verterà sulle materie oggetto delle prove scritte, nonché su nozioni di statistica metodologica ed economica.

Art. 9.

Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, 3 maggio 1957, n. 686 e 28 dicembre 1970, n. 1077.

La commissione giudicatrice sarà nominata con successivo decreto ministeriale.

Le prove scritte del concorso avranno luogo a Roma.

Il 15 giugno 1983, sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale *della Repubblica italiana l'indicazione della data, dell'ora e del luogo in cui si svolgeranno le prove scritte del presente concorso.*

I candidati, ai quali sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove scritte nella sede, nei giorni e nell'ora indicati nel precedente comma.

Anche il colloquio avrà luogo a Roma.

Ai candidati che conseguiranno l'ammissione al colloquio ne sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione a tale colloquio sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenerlo.

Allorché si presenteranno per sostenere le dette prove scritte ed il colloquio, i candidati dovranno essere muniti, ai fini dell'accertamento della loro identità personale, di una propria fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo con la firma dell'aspirante autenticata. In luogo della fotografia potranno esibire il porto d'armi, la patente automobilistica, il passaporto, la tessera postale, la carta d'identità ovvero la tessera di riconoscimento se il candidato è dipendente di una amministrazione statale oppure se fa parte della famiglia di un dipendente statale.

Art. 10.

Al colloquio saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. Il colloquio non si intenderà superato se il candidato non avrà ottenuto almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto nel colloquio.

La graduatoria generale di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro. Di tale pubblicazione è data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

I vincitori del concorso saranno inquadrati nella settima qualifica funzionale di cui alla legge 11 luglio 1980, n. 312.

Art. 11.

I vincitori del concorso saranno assunti in prova e, dopo un periodo di sei mesi, conseguiranno, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, la nomina in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego con decreto ministeriale motivato.

In tal caso sarà liquidata una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Sono esonerati dal periodo di prova i vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 10, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 12.

Durante il periodo di prova, ai vincitori del concorso ammessi all'impiego spetta il trattamento economico della relativa qualifica funzionale oltre alle altre indennità previste dalle vigenti disposizioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 ottobre 1982

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte di conti, addì 14 *maggio* 1983
Registro n. 21 *Tesoro, foglio n.* 121

(3096)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami e per titoli, a quattro posti per la prima qualifica del ruolo professionale (ramo attuariale).

Le prove scritte del concorso pubblico, per esami e per titoli, a quattro posti per la prima qualifica del ruolo professionale (ramo attuariale), il cui bando è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica (parte seconda) n. 65 dell'8 marzo 1983, avranno luogo in Roma nei giorni 9 e 10 giugno 1983, con inizio alle ore 7,45 presso la sede centrale dell'I.N.P.S., via Ciro il Grande n. 21 - EUR.

(3198)

MINISTERO DELLA DIFESA

Graduatoria generale del concorso per il reclutamento di centodieci sottotenenti in servizio permanente effettivo nel ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, riservato agli ufficiali di complemento delle stesse Armi.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, e successive modificazioni;

Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574, sull'unificazione e riordinamento dei ruoli normali, speciali e di complemento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Visto il decreto ministeriale 11 maggio 1981, registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 1981, registro n. 20 Difesa, foglio n. 199, con il quale è stato indetto un concorso per il reclutamento di centodieci sottotenenti in servizio permanente effettivo nel ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, riservato agli ufficiali di complemento delle predette armi;

Visto il decreto ministeriale 20 febbraio 1982, registrato alla Corte dei conti il 2 giugno 1982, registro n. 17 Difesa, foglio n. 366, con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice;

Visti gli atti della commissione esaminatrice e riconosciuta la loro regolarità;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati dichiarati idonei nel concorso per il reclutamento di centodieci sottotenenti in s.p.e. nel ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, riservato agli ufficiali di complemento delle predette armi, indetto con decreto ministeriale 11 maggio 1981, citato nelle premesse:

1) s. ten. c. Ilari Nazzareno, nato il 14 novembre 1954 . . . . . punti 32,683
2) s. ten. f. Giuliana Carlo Gustavo, nato il 30 novembre 1953 . . . . . » 30,233
3) s. ten. g. Bimbo Augusto, nato il 26 maggio 1960 . . . . . » 30,166
4) s. ten. a. Marchetti Walter, nato il 26 luglio 1956 . . . . . » 29,633
5) s. ten. a. Cici Carlo, nato il 20 novembre 1955 . . . . . » 29,515
6) s. ten. g. Cantarella Maurizio, nato il 25 aprile 1952 . . . . . » 29,366
7) s. ten. a. Palmieri Crescenzo, nato il 2 febbraio 1954 . . . . . » 28,933
8) s. ten. f. Bonesi Mauro, nato il 19 novembre 1959 . . . . . » 28,836
9) s. ten. a. Buffa Dario, nato il 4 novembre 1960 . . . . . » 28,800
10) s. ten. g. Cerri Maurizio, nato il 23 giugno 1961 . . . . . » 28,700
11) s. ten. f. Crielesi Giuseppe, nato il 13 ottobre 1959 . . . . . » 28,666
12) s. ten. g. Brozzi Maurizio, nato il 28 maggio 1952 . . . . . » 28,466
13) s. ten. f. D'Ambrosi Gaetano, nato il 2 agosto 1957 . . . . . » 28,433
14) s. ten. f. Morricone Paolo, nato il 2 aprile 1958 . . . . . » 28,400
15) s. ten. a. Vecchione Antonio, nato il 22 giugno 1958 . . . . . » 28,400
16) s. ten. f. Bonomo Pio, nato il 10 aprile 1952 . . . . . » 28,300
17) s. ten. a. Pastore Marcellino, nato il 20 dicembre 1957 . . . . . » 28,266
18) s. ten. f. Conte Antonio, nato il 28 giugno 1956 . . . . . » 28,136
19) s. ten. a. De Meo Gerardino, nato il 2 luglio 1952 . . . . . » 28,133
20) s. ten. g. Santinelli Giorgio, nato il 5 ottobre 1959 . . . . . » 28,100
21) ten. g. Bilia Raffaele, nato il 20 ottobre 1957 . . . . . » 28,090
22) s. ten. f. Falcone Tommaso, nato il 29 gennaio 1954 . . . . . » 28,000
23) s. ten. f. Ramacciani Sandro, nato il 6 gennaio 1959 . . . . . punti 27,966
24) s. ten. g. Sabatasso Michele, nato il 1° gennaio 1958 . . . . . » 27,966
25) s. ten. a. Amoroso Roberto, nato il 10 agosto 1959 . . . . . » 27,930
26) s. ten. g. Pinna Luciano, nato il 22 febbraio 1957 . . . . . » 27,916
27) s. ten. a. Allegretti Massimo, nato il 9 gennaio 1961 . . . . . » 27,910
28) s. ten. g. Piraino Mario, nato il 20 agosto 1953 . . . . . » 27,900
29) s. ten. f. Mencaraglia Bernardo, nato il 29 marzo 1958 . . . . . » 27,783
30) s. ten. g. Scognamiglio Giosuè, nato l'8 ottobre 1953 . . . . . » 27,733
31) s. ten. f. Caimmi Riccardo, nato il 13 marzo 1959 . . . . . » 27,673
32) s. ten. a. Spinello Vittorio, nato il 16 novembre 1958 . . . . . » 27,633
33) s. ten. a. Strippoli Cataldo, nato il 18 aprile 1960 . . . . . » 27,610
34) s. ten. f. Geraci Francesco, nato il 20 novembre 1959 . . . . . » 27,533
35) s. ten. f. Coccia Giuseppe, nato il 7 gennaio 1953 . . . . . » 27,500
36) s. ten. a. Nocca Francesco, nato il 17 marzo 1960 . . . . . » 27,500
37) s. ten. g. Mastrogiovanni Claudio, nato l'8 maggio 1958 . . . . . » 27,480
38) s. ten. f. Morgese Guido, nato il 25 aprile 1960 . . . . . » 27,426
39) s. ten. a. Pierdonati Claudio, nato il 17 ottobre 1957 . . . . . » 27,400
40) s. ten. a. Mastrantonio Marco, nato il 12 agosto 1957 . . . . . » 27,300
41) s. ten. f. Russo Domenico, nato il 30 giugno 1955 . . . . . » 27,250
42) s. ten. f. Maxia Giuseppe, nato il 5 novembre 1957 . . . . . » 27,183
43) s. ten. g. Contardi Marco Maria, nato il 17 novembre 1960 . . . . . » 27,177
44) s. ten. a. Aprigliano Marcello nato il 4 gennaio 1959 . . . . . » 27,116
45) s. ten. c. D'Inzeo Fabio, nato il 26 settembre 1960 . . . . . » 27,076
46) ten. g. Pecora Vittorio, nato il 5 giugno 1950 . . . . . » 27,016
47) s. ten. a. Romano Bruno, nato il 28 settembre 1958 . . . . . » 27,000
48) s. ten. a. Di Gregorio Giuseppe, nato il 13 dicembre 1957 . . . . . » 26,996
49) s. ten. f. Lanciotti Gennaro, nato l'8 luglio 1958 . . . . . » 26,833
50) s. ten. a. Papa Giovanni, nato il 1° settembre 1954 . . . . . » 26,833
51) s. ten. f. Borsa Angelo, nato il 20 agosto 1960 . . . . . » 26,800
52) s. ten. a. Gaggino Angelo, nato il 31 gennaio 1957 . . . . . » 26,750
53) s. ten. f. D'Andrea Biagio, nato il 7 agosto 1958 . . . . . » 26,726
54) s. ten. f. Di Giacomo Alessandro, nato il 5 ottobre 1959 . . . . . » 26,716
55) s. ten. f. Vasapolli Fabio, nato l'11 aprile 1958 . . . . . » 26,680
56) s. ten. f. Guerrera Fabrizio, nato il 26 aprile 1960 . . . . . » 26,673
57) s. ten. f. Coppola Gianfranco, nato il 2 febbraio 1954 . . . . . » 26,666
58) s. ten. f. Maiuri Patrizio, nato il 17 marzo 1955 . . . . . » 26,650
59) s. ten. f. Antuono Nunzio, nato il 30 novembre 1956 . . . . . » 26,633
60) s. ten. f. Lepore Paolo, nato il 28 giugno 1956 . . . . . » 26,633
61) s. ten. a. Oliverio Francesco, nato il 10 febbraio 1959 . . . . . » 26,633
62) s. ten. a. Poscia Antonio, nato il 13 aprile 1958 . . . . . » 26,630
63) s. ten. c. Cicerone Michele, nato il 6 marzo 1958 . . . . . » 26,600

64) s. ten. f. Leone Michele, nato il 22 settembre 1957 . punti 26,516

65) s. ten. c. Masi Antonio, nato il 4 maggio 1959 » 26,440

66) s. ten. a. La Rosa Antonino, nato il 26 aprile 1958 » 26,433

67) s. ten. c. Grassia Pasquale, nato il 5 gennaio 1960 » 26,430

68) s. ten. a. Damiani Giovanni, nato il 12 ottobre 1960 » 26,421

69) s. ten. f. Ceci Alessandro, nato il 2 maggio 1959 » 26,390

70) s. ten. c. De Martini Filippo Maria, nato il 25 luglio 1959 . » 26,383

71) s. ten. f. Meola Massimo, nato il 19 maggio 1960 » 26,350

72) s. ten. f. Canale Serafino, nato il 25 agosto 1958 » 26,240

73) s. ten. f. Pambianco Stefano, nato il 24 luglio 1960 » 26,236

74) s. ten. c. Moyersoen Jean Marie, nato il 14 giugno 1959 . » 26,177

75) s. ten. a. Proietta Livio, nato l'8 giugno 1958 » 26,173

76) s. ten. g. Vasco Antonio, nato il 28 settembre 1955 . » 26,170

77) s. ten. f. Scutumella Cesare, nato il 29 giugno 1956 » 26,150

78) s. ten. f. Canestri Roberto, nato il 24 novembre 1958 » 26,140

79) s. ten. a. Baratelli Stelvio, nato l'8 luglio 1958 » 26,133

80) s. ten. f. Gallo Maurizio, nato il 16 settembre 1959 » 26,133

81) s. ten. a. Trionfi Giandomenico, nato il 4 gennaio 1959 . » 26,130

82) s. ten. a. Mangiacapra Riccardo Alberto, nato l'11 marzo 1959 » 26,116

83) s. ten. f. Carletti Romano, nato il 21 febbraio 1959 » 26,096

84) ten. a. Giacomantonio Giovanni, nato il 21 marzo 1953 » 26,090

85) s. ten. f. Chiusano Amedeo, nato il 30 aprile 1959 . » 26,086

86) s. ten. f. Buscaroli Marco, nato il 7 marzo 1959 . » 26,066

87) s. ten. c. Marcucci Roberto, nato il 24 agosto 1959 » 26,066

88) ten. g. Porcile Carmelo, nato il 4 settembre 1957 » 26,050

89) s. ten. f. Palmese Gerardo, nato il 2 novembre 1958 » 26,033

90) s. ten. c. Siano Giovanni, nato il 28 maggio 1959 » 26,000

91) s. ten. f. De Marco Gustavo, nato il 26 febbraio 1958 » 25,990

92) s. ten. a. Comai Tullio, nato il 10 novembre 1955 » 25,963

93) s. ten. a. Abbattista Roberto, nato l'8 agosto 1957 » 25,943

94) s. ten. a. Ianni Carlo Eugenio, nato il 9 ottobre 1958 . » 25,936

95) s. ten. g. Vacchiano Daniele, nato il 4 novembre 1958 » 25,930

96) s. ten. g. Vallone Sarra Rosino, nato il 27 marzo 1954 . » 25,923

97) s. ten. g. Surace Massimo, nato il 22 gennaio 1956 » 25,900

98) s. ten. c. Colanicchia Pietro, nato il 6 aprile 1959 . » 25,870

99) s. ten. a. Mascerà Gioacchino, nato il 4 novembre 1957 » 25,800

100) s. ten. g. Fontana Fabrizio, nato il 17 ottobre 1960 » 25,793

101) s. ten. g. D'Errico Sergio, nato il 2 marzo 1958 . » 25,750

102) s. ten. g. Militello Francesco Antonio, nato il 13 ottobre 1958 . » 25,733

103) s. ten. g. Mastrogiovanni Giorgio, nato il 21 febbraio 1958 . » 25,700

104) ten. a. Di Benedetto Amedeo, nato il 27 ottobre 1958 . » 25,640

105) s. ten. f. Boccacani Domenico, nato l'11 ottobre 1959 . punti 25,633

106) s. ten. g. Ogana Giammaria, nato il 26 giugno 1960 . » 25,616

107) s. ten. a. Serraino Franco, nato il 1° dicembre 1957 » 25,616

108) s. ten. f. Moretti Massimo, nato il 18 gennaio 1959 » 25,600

109) s. ten. f. Palma Paolo, nato il 9 agosto 1953 » 25,600

110) s. ten. a. Marano Antonio, nato il 10 gennaio 1956 » 25,516

111) s. ten. a. Torre Alberto, nato il 2 giugno 1953 » 25,516

112) s. ten. f. Serafinelli Tiziano, nato il 12 settembre 1957 . » 25,270

113) ten. g. Prignano Michele Arcangelo, nato il 9 agosto 1956 » 25,250

114) s. ten. g. Greggi Fabio, nato l'11 settembre 1960 » 25,240

115) s. ten. g. Primotici Roberto, nato il 7 dicembre 1958 » 25,090

116) s. ten. g. Giordano Mario Salvatore, nato l'8 aprile 1954 » 25,000

117) s. ten. f. Ratto Piero, nato il 16 agosto 1959 » 25,000

Art. 2.

In relazione alla graduatoria di cui sopra sono dichiarati vincitori, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso, i seguenti candidati nell'ordine appresso indicato:

1) s. ten. c. (f.b.) Ilari Nazzareno . punti 32,683
2) s. ten. f. (f.b.) Giuliana Carlo Gustavo . » 30,233
3) s. ten. g. (f.b.) Bimbo Augusto . » 30,166
4) s. ten. a. (f.b.) Marchetti Walter » 29,633
5) s. ten. a. Cici Carlo . » 29,515
6) s. ten. g. (f.b.) Cantarella Maurizio . » 29,366
7) s. ten. a. Palmieri Crescenzo . » 28,933
8) s. ten. f. Bonesi Mauro . » 28,836
9) s. ten. a. (f.b.) Buffa Dario . » 28,800
10) s. ten. g. (f.b.) Cerri Maurizio . » 28,700
11) s. ten. f. Crielesi Giuseppe . » 28,666
12) s. ten. g. (f.b.) Brozzi Maurizio . » 28,466
13) s. ten. f. (f.b.) D'Ambrosi Gaetano . » 28,433
14) s. ten. f. Morricone Paolo, nato il 2 aprile 1958 . » 28,400
15) s. ten. a. Vecchione Antonio, nato il 22 giugno 1958 » 28,400
16) s. ten. f. (f.b.) Bonomo Pio . » 28,300
17) s. ten. a. Pastore Marcellino . » 28,266
18) s. ten. f. (f.b.) Conte Antonio . » 28,136
19) s. ten. a. (f.b.) De Meo Gerardino . » 28,133
20) s. ten. g. (f.b.) Santinelli Giorgio . » 28,100
21) ten. g. Bilia Raffaele . » 28,090
22) s. ten. f. (f.b.) Falcone Tommaso . » 28,000
23) s. ten. g. (f.b.) Sabatasso Michele, nato il 1° gennaio 1958 . » 27,966
24) s. ten. f. (f.b.) Ramacciani Sandro, nato il 6 gennaio 1959 . » 27,966
25) s. ten. a. (f.b.) Amoroso Roberto . » 27,930
26) s. ten. g. Pinna Luciano . » 27,916
27) s. ten. a. (f.b.) Allegretti Massimo . » 27,910
28) s. ten. g. Piraino Mario . » 27,900
29) s. ten. f. Mencaraglia Bernardo . » 27,783
30) s. ten. g. (f.b.) Scognamiglio Giosuè . » 27,733
31) s. ten. f. Caimmi Riccardo . » 27,673
32) s. ten. a. (f.b.) Spinello Vittorio . » 27,633
33) s. ten. a. (f.b.) Strippoli Cataldo . » 27,610
34) s. ten. f. (f.b.) Geraci Francesco . » 27,533
35) s. ten. f. Coccia Giuseppe, nato il 7 gennaio 1953 . » 27,500
36) s. ten. a. (f.b.) Nocca Francesco nato il 17 marzo 1960 . » 27,500
37) s. ten. g. Mastrogiovanni Claudio . » 27,480
38) s. ten. f. (f.b.) Morgese Guido . » 27,426
39) s. ten. a. (f.b.) Pierdonati Claudio . » 27,400
40) s. ten. a. (f.b.) Mastrantonio Marco . » 27,300
41) s. ten. f. Russo Domenico . » 27,250
42) s. ten. f. (f.b.) Maxia Giuseppe . » 27,183
43) s. ten. g. Contardi Marco Maria . » 27,177
44) s. ten. a. (f.b.) Aprigliano Marcello . » 27,116

45) s. ten. c. (f.b.) D'Inzeo Fabio . . . punti 27,076
46) ten. g. Pecora Vittorio . . . . . » 27,016
47) s. ten. a. (f.b.) Romano Bruno . . . » 27,000
48) s. ten. a. (f.b.) Di Gregorio Giuseppe . » 26,996
49) s. ten. a. (f.b.) Papa Giovanni, nato il 1° settembre 1954 . . . . » 26,833
50) s. ten. f. (f.b.) Lanciotti Gennaro, nato l'8 luglio 1958 . . . . » 26,833
51) s. ten. f. Borsa Angelo . . . . » 26,800
52) s. ten. a. (f.b.) Gaggino Angelo . . . » 26,750
53) s. ten. f. D'Andrea Biagio . . . . » 26,726
54) s. ten f. (f.b.) Di Giacomo Alessandro . » 26,716
55) s. ten. f. (f.b.) Vasapolli Fabio . . . » 26,680
56) s. ten. f. Guerrera Fabrizio . . . » 26,673
57) s. ten. f. (f.b.) Coppola Gianfranco . . » 26,666
58) s. ten. f. (f.b.) Maiuri Patrizio . . . » 26,650
59) s. ten. f. (f.b.) Lepore Paolo, nato il 28 giugno 1956 . . . . » 26,633
60) s. ten. f. (f.b.) Antuono Nunzio, nato il 30 novembre 1956 . . . . » 26,633
61) s. ten. a. Oliverio Francesco, nato il 10 febbraio 1959 . . . . » 26,633
62) s. ten. a. (f.b.) Poscia Antonio . . » 26,630
63) s. ten. c. Cicerone Michele . . » 26,600
64) s. ten. f. (f.b.) Leone Michele . . . » 26,516
65) s. ten. c. (f.b.) Masi Antonio . . . » 26,440
66) s. ten. a. (f.b.) La Rosa Antonino . . » 26,433
67) s. ten. c. (f.b.) Grassia Pasquale . . » 26,430
68) s. ten a. (f.b.) Damiani Giovanni . . » 26,421
69) s. ten. f. Ceci Alessandro . . . . » 26,390
70) s. ten. c. De Martini Filippo Maria . . » 26,383
71) s. ten. f. (f.b.) Meola Massimo . . . » 26,350
72) s ten. f. (f.b.) Canale Serafino . . » 26,240
73) s. ten. f. (f.b.) Pambianco Stefano . . » 26,236
74) s. ten. c. Moyersoen Jean Marie . . . » 26,177
75) s ten. a. (f.b.) Proietta Livio . . . » 26,173
76) s. ten. g. (f.b.) Vasco Antonio . . . » 26,170
77) s. ten. f. (f.b.) Scutumella Cesare . . » 26,150
78) s. ten. f. Canestri Roberto . . . . » 26,140
79) s. ten. a. (f.b.) Baratelli Stelvio, nato l'8 luglio 1958 . . . . » 26,133
80) s. ten. f. Gallo Maurizio, nato il 16 settembre 1959 . . . . » 26,133
81) s. ten. a. (f.b.) Trionfi Giandomenico . » 26,130
82) s. ten. a. (f.b.) Mangiacapra Riccardo Alberto . . . . » 26,116
83) s. ten. f. Carletti Romano . . . . » 26,096
84) ten. a. Giacomantonio Giovanni . . . » 26,090
85) s. ten. f. Chiusano Amedeo . . . » 26,086
86) s. ten. f. (f.b.) Buscaroli Marco, nato il 7 marzo 1959 . . . . » 26,066
87) s. ten. c. Marcucci Roberto, nato il 24 agosto 1959 . . . . » 26,066
88) ten. g. Porcile Carmelo . . . . . » 26,050
89) s. ten. f. Palmese Gerardo . . . . » 26,033
90) s ten. c. Siano Giovanni . . . . » 26,000
91) s. ten. f. De Marco Gustavo . . . » 25,990
92) s. ten. a. (f.b.) Comai Tullio . . . » 25,963
93) s. ten. a. (f.b.) Abbattista Roberto . . » 25,943
94) s. ten. a. (f.b.) Ianni Carlo Eugenio . » 25,936
95) s. ten. g. (f.b.) Vacchiano Daniele . . » 25,930
96) s. ten. g. Vallone Sarra Rosino . . . » 25,923
97) s. ten. g. (f.b.) Surace Massimo . . . » 25,900
98) s. ten. c. Colanicchia Pietro . . . . » 25,870
99) s. ten. a. Mascerà Gioacchino . . . . » 25,800
100) s. ten. g. (f.b.) Fontana Fabrizio . . . » 25,793
101) s. ten. g. (f.b.) D'Errico Sergio . . . » 25,750
102) s. ten. g. (f.b.) Militello Francesco Antonio » 25,733
103) s. ten. g. (f.b.) Mastrogiovanni Giorgio » 25,700
104) ten. a. Di Benedetto Amedeo . . . » 25,640
105) s. ten. f. (f.b.) Boççaçani Domenico . . » 25,633
106) s. ten. a. Serraino Franco, nato il 1° dicembre 1957 . . . . » 25,616
107) s. ten. g. (f.b.) Ogana Giammaria, nato il 26 giugno 1960 . . . . » 25,616
108) s. ten. f. (f.b.) Palma Paolo, nato il 9 agosto 1953 . . . . » 25,600
109) s. ten. f. (f.b.) Moretti Massimo, nato il 18 gennaio 1959 . . . . » 25,600
110) s. ten. a. (f.b.) Torre Alberto, nato il 2 giugno 1953 . . . . » 25,516

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei al concorso di cui trattasi, all'ordine appresso indicato:

1) s. ten. a. Marano Antonio, nato il 10 gennaio 1956 . . . . punti 25,516
2) s. ten. f. Serafinelli Tiziano . . . . » 25,270
3) ten. g. Prignano Michele Arcangelo . . » 25,250
4) s. ten. g. Greggi Fabio . . . . . » 25,240
5) s. ten. g. (f.b.) Primotici Roberto . . . » 25,090
6) s. ten. g. Giordano Mario Salvatore, nato l'8 aprile 1954 . . . . » 25,000
7) s. ten. f. (f.b.) Ratto Piero, nato il 16 agosto 1959 . . . . » 25,000

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 marzo 1983

Il Ministro: LAGORIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° aprile 1983
Registro n. 13 Difesa, foglio n. 36

(2565)

Graduatoria generale del concorso, per titoli ed esami, per la nomina di cinque tenenti in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario dell'Esercito, ruolo ufficiali chimici-farmacisti.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito e successive modificazioni;

Vista la legge 24 dicembre 1979, n. 674, recante modifiche alle norme sul reclutamento ed avanzamento degli ufficiali chimici-farmacisti in servizio permanente dell'Esercito;

Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574, sull'unificazione e riordinamento dei ruoli normali, speciali e di complemento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Visto il decreto ministeriale 11 maggio 1981, registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 1981, registro n. 20 Difesa, foglio n. 204, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli ed esami, per la nomina di cinque tenenti in servizio permanente effettivo del Corpo sanitario dell'Esercito, ruolo ufficiali chimici-farmacisti;

Visto il decreto ministeriale 11 gennaio 1982, registrato alla Corte dei conti il 22 febbraio 1982, registro n. 6 Difesa, foglio n. 132, con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice del concorso, per titoli ed esami, per la nomina di cinque tenenti in servizio permanente effettivo del Corpo sanitario dell'Esercito, ruolo ufficiali chimici-farmacisti;

Considerato che fra i candidati idonei non vi sono laureati in chimica e tecnologia farmaceutiche e che pertanto, ai sensi dell'art. 1 del decreto ministeriale 11 maggio 1981, sopra citato, i posti da questi non ricoperti devono essere devoluti in aumento a quelli previsti per i laureati in farmacia;

Visti gli atti della commisione esaminatrice e riconosciuta la loro regolarità;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito del concorso, per titoli ed esami, per la nomina di cinque tenenti in servizio permanente effettivo del Corpo sanitario dell'Esercito, ruolo ufficiali chimici-farmacisti, indetto con decreto ministeriale 11 maggio 1981, citato nelle premesse:

1) Amore dott. Vero, nato il 29 settembre 1957 punti 25,30
2) Della Gala dott. Agostino, nato il 6 settembre 1954 . . . . » 25,09
3) Terrasi dott. Vincenzo, nato il 5 febbraio 1955 . . . . » 24,53
4) Mineo dott. Luigi, nato il 2 novembre 1956 » 23,99
5) Tonon dott. Pietro, nato il 4 giugno 1952 . » 22,89
6) Sanfilippo dott. Gaetano, nato il 18 ottobre 1954 . . . . » 22,72
7) Favero dott. Renato, nato il 19 dicembre 1957 . . . . » 21,39

Art. 2.

In relazione alla graduatoria di cui sopra i seguenti candidati sono dichiarati, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso, vincitori nell'ordine appresso indicato:

1) Amore dott. Vero punti 25,30
2) Della Gala dott. Agostino » 25,09
3) Terrasi dott. Vincenzo » 24,53
4) Mineo dott. Luigi » 23,99
5) Tonon dott. Pietro » 22,89

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei al concorso di cui trattasi nell'ordine appresso indicato:

1) Sanfilippo dott. Gaetano punti 22,72
2) Favero dott. Renato » 21,39

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 marzo 1983

Il Ministro: LAGORIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 aprile 1983
Registro n. 14 *Difesa, foglio n.* 205

(3043)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a cinque posti di ricercatore universitario presso l'Università di Salerno

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per complessivi cinque posti di ricercatore universitario presso l'Università di Salerno, facoltà di ingegneria, per i gruppi di discipline sotto indicati:

Facoltà di ingegneria:

gruppo di discipline n. 90 . posti 2
gruppo di discipline n. 105 . » 1
gruppo di discipline n. 111 . » 1
gruppo di discipline n. 134 . » 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dagli articoli 1 e 2 dell'ordinanza ministeriale 20 febbraio 1982, n. 60, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Salerno, ufficio del personale, concorso ricercatori - 84100 Salerno, scade il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'ufficio del personale - concorso ricercatori dell'Università degli studi di Salerno.

(3110)

Concorso pubblico, per esami, per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca con sede amministrativa presso l'Università di Bologna.

Il rettore dell'Università degli studi di Bologna ha indetto pubblico concorso, per esami, per l'ammissione ai seguenti corsi di dottorato di ricerca istituiti con decreto ministeriale 15 giugio 1982 (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 20 settembre 1982):

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BOLOGNA

Facoltà di ingegneria

Dottorato di ricerca in « Ingegneria elettrotecnica ».

Curricula n. 4:

1) dinamica delle macchine e dei sistemi elettrici;
2) ingegneria del plasma e della fusione termonucleare controllata;
3) materiali elettrici;
4) tecnica delle alte tensioni.

Durata: 3 anni. Posti: n. 3. Sedi convenzionate: Ancona Padova - Trieste.

Possono presentare domanda di ammissione ai corsi coloro che siano in possesso di laurea o titolo equipollente conseguito presso Università straniere; si prescinde, per l'ammissione, dal requisito della cittadinanza italiana.

I cittadini non italiani sono ammessi in soprannumero nel limite della metà dei posti suindicati con arrotondamento alla unità per eccesso.

Nel rispetto del limite massimo di cui all'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 31 luglio 1980), e con le stesse modalità concorsuali possono essere ammessi ai corsi ricercatori dipendenti da enti pubblici e professori di ruolo delle scuole secondarie superiori.

La domanda, redatta in carta legale da L. 700, deve essere direttamente presentata, o spedita, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale,* al rettore dell'Università di Bologna, via Zamboni, 33 - 40126 Bologna.

Sarà cura dell'Università, sede amministrativa, del dottorato, dare avviso ai candidati del calendario d'esame.

Per ulteriori informazioni, e per una completa visione del bando di concorso, gli interessati potranno rivolgersi agli uffici della predetta Università.

(3111)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Ferrara.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Ferrara, facoltà di medicina e chirurgia, gruppo di discipline n. 72, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127 dell'11 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Ferrara, clinica neurologica, corso Giovecca, 203, Ferrara, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 17 giugno 1983, ore 9;
seconda prova: 18 giugno 1983, ore 9.

(3117)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Salerno.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Salerno, facoltà di magistero, gruppo di discipline n. 51, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 3 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Salerno, facoltà di magistero, via Vernieri, Salerno, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 14 giugno 1983, ore 9;
seconda prova: 15 giugno 1983, ore 9.

(3118)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Perugia.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Perugia, facoltà di agraria, gruppo di discipline n. 147, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 9 luglio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Perugia, istituto di zootecnica generale, Borgo XX Giugno n. 74, Perugia, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 14 giugno 1983, ore 8,30;
seconda prova scritta: 15 giugno 1983, ore 8,30.

(3115)

Diari delle prove di esame di concorsi pubblici a posti di ricercatore universitario presso l'Università di Messina

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Messina, facoltà di economia e commercio, gruppo di discipline n. 20, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 21 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Messina, facoltà di economia e commercio, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 15 giugno 1983, ore 8,30;
seconda prova scritta: 16 giugno 1983, ore 8,30.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Messina, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, gruppo di discipline n. 90, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 21 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Messina, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 29 giugno 1983, ore 10;
seconda prova scritta: 30 giugno 1983, ore 10.

(3112)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico a posti di ricercatore universitario presso il Politecnico di Milano

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a quattro posti di ricercatore universitario presso il Politecnico di Milano, facoltà di architettura, gruppo di discipline n. 136, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 5 maggio 1982, si svolgeranno presso il Politecnico di Milano, facoltà di architettura, aula V 1/2, via Bonardi, 3, Milano, secondo il seguente calendario:

prima prova: 13 giugno 1983, ore 9,30;
seconda prova: 14 giugno 1983, ore 9,30.

(3116)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Milano.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Milano, facoltà di giurisprudenza, gruppo di discipline n. 20, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 5 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Milano, facoltà di giurisprudenza, istituto di scienze economiche e statistiche, via Festa del Perdono, 7, Milano, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 15 giugno 1983, ore 9;
seconda prova scritta: 16 giugno 1983, ore 9.

(3119)

Diari delle prove di esame di concorsi pubblici a posti di ricercatore universitario presso l'Università di Genova

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Genova, facoltà di giurisprudenza, gruppo di discipline n. 10, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 14 giugno 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Genova, istituto giuridico, facoltà di giurisprudenza, via Balbi, 30, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 13 giugno 1983, ore 9,30;
seconda prova scritta: 14 giugno 1983, ore 9,30.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a tre posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Genova, facoltà di economia e commercio, gruppo di discipline n. 20, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 14 giugno 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Genova, facoltà di economia e commercio, via Bertani, 1, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 21 giugno 1983, ore 10;
seconda prova scritta: 22 giugno 1983, ore 10.

(3120)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico a posti di ricercatore universitario presso l'Università di Bologna

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Bologna, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, gruppo di discipline n. 79, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 13 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Bologna, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, secondo il seguente calendario:

prima prova: 14 giugno 1983, ore 9;
seconda prova: 15 giugno 1983, ore 9.

(3113)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico a posti di ricercatore universitario presso l'Università di Venezia

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a quattro posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Venezia, facoltà di economia e commercio, gruppo di discipline n. 21, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 21 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Venezia, aula Serpellon della sede universitaria di Ca' Bembo Dorsoduro, 1075 Venezia, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 13 giugno 1983, ore 9;
seconda prova: 14 giugno 1983, ore 9.

(3114)

Rinvio delle prove di esame del concorso pubblico a posti di ricercatore universitario presso l'Università di Catania

Il diario delle prove d'esame del concorso a due posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Catania, facoltà di medicina e chirurgia, gruppo di discipline n. 68, già fissato per i giorni 23 e 24 maggio 1983, sono state rinviate a data da destinarsi.

(3121)

Rinvio delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Bari

Il diario delle prove d'esame del concorso ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Bari, facoltà di economia e commercio, gruppo di discipline n. 29, già fissato per i giorni 18 e 19 maggio 1983 ed il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 16 aprile 19[illegible] pag. 2935, sono state rinviate a data da destinarsi.

(3122)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 139 del 23 maggio 1983, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Ordine mauriziano, in Torino: Concorsi pubblici, per titoli ed esami, a due posti di assistente sanitaria ed un posto di operaio specializzato elettricista. Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, per titoli ed esami, ad un posto di infermiere professionale dell'Ospedale mauriziano di Valenza ed aumento dei posti da uno a cinque.

Regione Emilia-Romagna Unità sanitaria locale n. 1, in Castel S. Giovanni: Concorsi pubblici, per titoli ed esami, ad un posto di assistente tecnico biologo, un posto di operatore professionale collaboratore-tecnico di laboratorio medico e a sei posti di operatore professionale collaboratore, personale di vigilanza e ispezione.

Regione Emilia-Romagna - Unità sanitaria locale n. 2, in Piacenza: Concorsi pubblici, per titoli ed esami, a tredici posti di operatore professionale di prima categoria, personale di vigilanza e ispezione ed a cinque posti di chimico collaboratore.

Regione Emilia-Romagna - Unità sanitaria locale n. 3, *in Fiorenzuola d'Arda*: Concorsi pubblici, per titoli ed esami, a sedici posti di operatore professionale collaboratore, personale di vigilanza e ispezione e ad un posto di fisico collaboratore.

Regione Emilia-Romagna - Unità sanitaria locale n. 5, *in Fidenza*: Concorsi pubblici, per titoli ed esami, a otto posti di assistente amministrativo di area amministrativa, sei posti di assistente amministrativo di area contabile, un posto di vice direttore amministrativo, gestione del personale, un posto di vice direttore amministrativo, affari generali, un posto di vice direttore amministrativo, attività economali e di approvvigionamento, due posti di collaboratore coordinatore amministrativo di area giuridico-amministrativa e due posti di collaboratore coordinatore amministrativo di area economico-finanziaria.

Regione Emilia-Romagna - Unità sanitaria locale n. 13, *in Castelnovo ne' Monti*: Concorsi pubblici, per titoli ed esami, ad un posto di psicologo e a due posti di tecnico di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche.

Regione Emilia-Romagna - Unità sanitaria locale n. 15, *in Finale Emilia-Mirandola*: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di assistente sociale collaboratore.

Regione Emilia-Romagna - Unità sanitaria locale n. 23, *in Imola*: Concorsi pubblici, per titoli ed esami, a sei posti di collaboratore coordinatore amministrativo di area giuridico-amministrativa, quattro posti di collaboratore coordinatore amministrativo di area economico-finanziaria, sette posti di assistente amministrativo di area amministrativa, tre posti di assistente amministrativo di area contabile, sette posti di collaboratore amministrativo di area giuridico-amministrativa e tre posti di collaboratore amministrativo di area economico-finanziaria.

Regione Emilia-Romagna - Unità sanitaria locale n. 24, *in Budrio*: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore coordinatore amministrativo di area economico-finanziaria.

Regione Emilia-Romagna - Unità sanitaria locale n. 25, *in San Giorgio di Piano*: Concorsi pubblici, per titoli ed esami, ad un posto di direttore amministrativo, capo servizio bilancio e programmazione finanziaria, un posto di direttore amministrativo, capo servizio gestione del personale ed a sei posti di infermiere/a professionale.

Regione Emilia-Romagna - Unità sanitaria locale n. 27, *in Bologna ovest*: Concorsi pubblici, per titoli ed esami, a cinque posti di collaboratore coordinatore amministrativo di area giuridico-amministrativa, sette posti di collaboratore coordinatore amministrativo di area economico-finanziaria, cinque posti di collaboratore amministrativo di area economico-finanziaria, sei posti di collaboratore amministrativo di area giuridico amministrativa, un posto di assistente amministrativo di area amministrativa ed un posto di assistente amministrativo di area contabile.

Regione Emilia-Romagna - Unità sanitaria locale n. 28, *in Bologna nord*: Concorsi pubblici, per titoli ed esami, a tre posti di collaboratore coordinatore amministrativo di area economico-finanziaria, otto posti di collaboratore coordinatore amministrativo di area giuridico-amministrativa, dieci posti di collaboratore amministrativo di area economico-finanziaria, ventinove posti di collaboratore amministrativo di area giuridico-amministrativa, diciannove posti di assistente amministrativo di area amministrativa e tre posti di assistente amministrativo di area contabile.

Regione Emilia-Romagna - Unità sanitaria locale n. 29, *in Bologna est*: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di infermiere/a psichiatrico.

Regione Emilia-Romagna - Unità sanitaria locale n. 30, *in Cento*: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di fisioterapista.

Enea (ex Cnen) - Comitato nazionale per la ricerca e per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative: Diario delle prove scritte dei concorsi a quattro posti di collaboratore tecnico-professionale in prova e a quattro posti di assistente tecnico-professionale in prova.

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100831410)

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Librerie concessionarie di:

BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r, - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;

— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1983

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo		
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:	
	annuale	L. 81.000
	semestrale	L. 45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:	
	annuale	L. 113.000
	semestrale	L. 62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*	
	annuale	L. 108.000
	semestrale	L. 60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali:*	
	annuale	L. 96.000
	semestrale	L. 53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*	
	annuale	L. 186.000
	semestrale	L. 104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L. 34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L. 31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L. 500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario « Bollettino delle estrazioni »

Abbonamento annuale	L. 37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario « Conto riassuntivo del Tesoro »

Abbonamento annuale	L. 20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 2.000

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 73.000
Abbonamento semestrale	L. 40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: (06) 85082221 - 85082149.